



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Servizio I

Codice sito: 4.4/2009/33

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0001530 P-2.17.4.4
del 31/03/2009



3846385

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi
-Gabinetto del Ministro per le politiche
europee
-Ufficio legislativo del Ministro per le
politiche europee

Al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Al Ministero dello sviluppo economico
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Al Ministero della giustizia
finanze
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia
-Gabinetto

Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO
ROMA

All'Assessore della Regione Lazio
Coordinatore Commissione istruzione,
lavoro, innovazione e ricerca



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

All'Assessore della Provincia autonoma di
Trento
Coordinatore vicario Commissione
istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Toscana
Coordinatore Commissione salute

All'Assessore della Regione Molise
Coordinatore vicario Commissione salute

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome
LORO SEDI

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Si comunica che il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso in data 30 marzo 2009 il provvedimento in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 marzo 2009, ai fini dell'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni

Al riguardo, per l'esame del suddetto provvedimento, è convocata una riunione tecnica per il giorno 7 aprile p.v., alle ore 11, 00, presso la sede di Via della Stamperia, n. 8, Roma – Sala -1 A.

Si rende noto che la relativa documentazione è disponibile sul sito: www.statoregioni.it

Il Direttore
Cons. *Ermenegilda Siniscalchi*

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 RECANTE: ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;

VISTO il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

VISTO il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;



VISTO il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTA la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

VISTA la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

VISTA la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottata nella riunione del;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche europee, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121)

1. Le parole "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e quelle "Ministero della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "*Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*" e le parole "Ministro del lavoro e della previdenza sociale" e quelle "Ministro della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "*Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*".
2. Le parole "Ministero delle infrastrutture", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*" e le parole "Ministro delle infrastrutture", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "*Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*".

ART. 2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato per brevità "decreto" le parole: "il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "*i volontari della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impegnato in attività di protezione civile*" e le parole: "*il volontario che effettua il servizio civile*" sono soppresse.
2. Dopo l'articolo 2 del decreto è inserito il seguente:

"ART. 2-bis.

(Presunzione di conformità)

1. La corretta ~~L'efficace~~ attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v), conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo. Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del presente decreto ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, e l'utilizzo di macchine marcate CE e, per l'Amministrazione della Difesa, della pubblica sicurezza e della Guardia di Finanza, ad opera delle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli i rispettivi organi di vigilanza militari."

ART. 3

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 le parole: "**delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266**" sono sostituite dalle seguenti: "*degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*" e le

parole: "particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: *"particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"*;

b) al comma 9 le parole: "Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei" sono sostituite dalle seguenti: *"Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai"*;

c) al comma 12, le parole: "dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: *"dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani."*

d) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'amministrazione del l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione."

ART. 4

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: *"l-bis i lavoratori in prova"*;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria".

ART. 5

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto, dopo le parole: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali" sono inserite le seguenti: *"è istituito"*; la lettera a) è sostituita dalla seguente: *"tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali"* e dopo la lettera b) è inserita sostituita dalla seguente: *"b-bis) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"*.



ART. 6

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

01. All'articolo 6, comma 1, del decreto, la lettera a) è sostituita dalla seguente. "a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali" e la lettera b) è sostituita dalla seguente: "un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità".

1. All'articolo 6, comma 8, del decreto, dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti:

*"m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, del presente decreto, anche previa individuazione, se del caso, di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;"*

ART. 6 bis

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche in un'ottica di genere";
- b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle lavoratrici".

ART. 7

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 9, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzate nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.";

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

~~*"d-bis) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d-ter) eroga, in raccordo con le strutture del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto della competenza delle Regioni in materia di tutela della salute, le prime cure ambulatoriali di cui all'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, comprensive delle prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa e di fisiochinesiterapia, al fine di realizzare per gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici l'effettiva garanzia di cui all'articolo 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché il loro reinserimento lavorativo".*~~

d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità



di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".

2. All'articolo 9, comma 7, del decreto, alla lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzate nell'esercizio finanziario sono rassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali."*

ART. 8

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 11 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l'utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l'INAIL. ~~Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si tiene conto della adozione ed efficace attuazione, verificate dall'INAIL, da parte delle imprese delle soluzioni organizzative di cui al precedente periodo, nonché della adozione ed efficace attuazione, verificate dall'INAIL, di buone prassi validate dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. L'INAIL svolge i compiti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell'adozione ed efficace attuazione, da parte delle imprese, delle soluzioni organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall'INAIL.~~

- a) al comma 5, le parole: "Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono soppresse; dopo le parole: "l'INAIL finanzia" sono inserite le seguenti: *"con risorse proprie"* ed è aggiunto infine il seguente periodo: *"L'INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"*.

ART. 8-bis

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 12 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri vincolanti per l'esercizio delle attività di vigilanza."

ART. 9

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)



1. All'articolo 13 del decreto, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il personale delle pubbliche amministrazioni che svolga attività di vigilanza non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza."

ART. 10

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 14 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, adottano provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale quando riscontrano l'impiego di personale senza preventiva regolare occupazione in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si considerano plurime la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o la ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.

La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di recidiva la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. All'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei

Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2 del presente articolo”;

a bis) al comma 2, dopo le parole: “in materia di prevenzione incendi”, sono inserite le seguenti: *in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 del presente decreto”.*

b) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente: “c) *il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.”.*

c) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. *Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.500 a euro 6.400 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare”.*

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

“11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso del primo lavoratore occupato dall'impresa che non abbia mai avuto in precedenza dipendenti. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi”.

ART. 10-bis

(Articolo aggiuntivo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'articolo 14 del decreto è aggiunto il seguente:

«Articolo 15-bis

(Obbligo di impedimento)

1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:

a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;

b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento;

c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata.

d) che l'evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.

2. Il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia è consentito nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto.».

ART. 11

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto il secondo periodo è sostituito dal seguente: *"L'obbligo di cui al precedente capoverso si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4"*.

ART. 12

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: *"g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;"*;
 - b) la lettera r) è sostituita dalla seguente: *"r) comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. Tali obblighi si considerano comunque assolti per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;"*;
 - c) la lettera aa) è sostituita dalla seguente: *"aa) comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;"*.
2. All'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- "1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4."*

ART. 13

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: *"c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso la sede di lavoro o la sede legale del datore di lavoro;"*;
 - b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: *"e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, la quale deve essere tempestivamente comunicata dal datore di lavoro, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;"*;
 - c) la lettera f) è abrogata.

ART. 14

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 26, comma 3, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole: "Tale documento è allegato al contratto d'appalto o di opera" sono inserite le seguenti: *"e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori"*;
 - b) è aggiunto in fine il seguente periodo: *"Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto."*
2. All'articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali."
3. All'articolo 26, comma 5, le parole: "a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto" sono sostituite dalle seguenti: *"i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni"*; dopo il primo periodo è inserito il seguente: *"I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso."*

ART. 15

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 27 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali ed organizzativi, anche in relazione agli appalti, certificati ai sensi del Titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del presente decreto."



- b) al comma 2 la parola: "vincolante" è sostituita dalla seguente: "preferenziale";
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: " 2 bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni".

~~«Articolo 15 bis
(Obbligo di impedimento)~~

~~1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:~~

~~a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;~~

~~b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento;~~

~~c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata.~~

~~**d) che l'evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.**~~

~~2. Il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia è consentito nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto.»:~~

ART. 16

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004", sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui all'articolo 6 ed entro 180 giorni dalla emanazione delle stesse" e dopo le parole "da altri Paesi", sono aggiunte le seguenti: "**e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro**";

b) al comma 2, alinea, le parole: "deve avere data certa" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere munito di data certa e o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, nonché dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale secondo le procedure definite dalle parti sociali";

c) al comma 2, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: "La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione";

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.".



ART. 17

~~(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)~~

~~1. All'articolo 29, comma 7, del decreto le lettere b) e c) sono abrogate.~~

ART. 18

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 30 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "idonei sistemi di registrazione" sono aggiunte le seguenti: «o di certificazione, ai sensi del comma 5-bis»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le commissioni di certificazione, istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, sono soggetti abilitati a certificare anche ai fini di cui all'articolo 2-bis, i modelli di organizzazione e di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.».

ART. 19

(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 32 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo le parole: "L17, L23, ", sono inserite le seguenti: "e della laurea magistrale LM26" e dopo le parole: "sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo", ~~sono inserite le parole: "pureché esibiscano un'attestazione comprovante l'espletamento di attività lavorativa per almeno un anno, maturata nel settore in cui intendono svolgere il ruolo di responsabili o addetti al servizio di prevenzione e protezione"~~;

b) al comma 5 le parole: "ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale".

b) al comma 7, dopo le parole: "successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni".

ART. 20

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Nel settore edile la formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti.";

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:



"12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. La formazione di cui al precedente periodo può essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 51, ove presenti";

c) al comma 14, dopo le parole: "successive modificazioni", sono inserite le seguenti: *"se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni"*.

ART. 21

(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: *"d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni."*

ART. 22

(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 39, comma 3, del decreto le parole: "assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza" sono sostituite con le seguenti: *"che svolga attività di vigilanza"*.

ART. 23

(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 40 del decreto è abrogato.

ART. 24

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: "dalle direttive europee nonché" sono soppresse;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: *"b-bis) in ogni caso ne venga individuata la necessità all'esito della valutazione dei rischi"*.

2. All'articolo 41, comma 2, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere: *"e-bis) visita medica in fase preassuntiva; e-ter) visita medica alla ripresa dal lavoro, a seguito di assenza per malattia di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alle mansioni."*;

3. All'articolo 41 dopo il comma 2 è inserito il seguente: *"2-bis. Le visite mediche possono essere svolte, su scelta del datore di lavoro, anche in fase precedente alla assunzione dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL."*

4. All'articolo 41, comma 3 la lettera a) è abrogata.

5. All'articolo 41, dopo il comma 5 è inserito il seguente: *"5-bis. Entro il 31 dicembre 2009 con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali verranno definite, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti, le modalità di tenuta dei dati di cui all'Allegato 3A del presente decreto"*.



6. All'articolo 41, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore."
7. All'articolo 41, comma 9, dopo le parole: "i giudizi del medico competente" sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva".

ART. 25

(Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 42 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.";

b) il comma 2 è abrogato.

ART. 26

(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 43 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.";

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo *"Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze"*.

ART. 27

(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 47, comma 8, del decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"I lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro, il quale procederà a darne successiva comunicazione agli organismi paritetici di cui all'articolo 51 perché questi possano procedere all'assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali."*

ART. 28

(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 50 del decreto, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:



"7-bis. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge le funzioni di cui all'articolo 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300".

ART. 29

(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 51 del decreto, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Gli organismi paritetici svolgono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese della quale gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della programmazione delle proprie attività."

ART. 30

(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 52, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: "in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo" sono soppresse;

b) alla lettera c) dopo la parola: "sostegno" sono inserite le seguenti: ", in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo,".

2. All'articolo 52, comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: "presso l'azienda ovvero l'unità produttiva", sono aggiunte le seguenti: "calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore".

b) le lettere b), c) e d) sono abrogate.

3. All'articolo 52, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009";

b) dopo le parole: "di alimentazione", sono aggiunte le seguenti: "e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo".

4. All'articolo 52, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38".

ART. 31

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 55

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente



1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:
- a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
 - b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;
 - c) che non provvede alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a).
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
 - b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.
3. E' punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) e d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.
- 3-bis. E' punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), b), e) e f).
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
- a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera o), 43, commi 1, lettere a), b), c), ed e) e 4, 45, comma 1;
 - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 26, commi 1, lettera a);
 - c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f), q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) e f), 46, comma 2;
 - d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera z) prima parte, 26, commi 2 e 3;
 - e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
 - f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
 - g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere d) seconda parte, r) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni e bb), e comma 2;
 - h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 35, comma 5;
 - i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8.
5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.".



(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 56 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 56
Sanzioni per il preposto

1. *Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:*
- a) *con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);*
 - b) *con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. b), d) e g).”.*

ART. 33
(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 57 del Decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 57
Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

1. *I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.*
2. *I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro.*
3. *Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.”.*

ART. 34
(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 58 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 58
Sanzioni per il medico competente

1. *Il medico competente è punito:*
- a) *con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e);*
 - b) *con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);*
 - c) *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);*
 - d) *con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere f), h) ed i);*
 - e) *con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per la violazione dell' articolo 41, commi 3, 5 e 8”.*



ART. 35

(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 59 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 59

Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione."

ART. 36

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 60 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 60

Sanzioni per i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo

1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 100 a 500 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b)."

ART. 37

(Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 62 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.";

b) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: *"d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale."*

ART. 38

(Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 63 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:



- a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili."
- b) al comma 6 le parole: "punto 7" sono sostituite dalle seguenti: "punto 6".

ART. 39

(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 67, comma 2, prima delle parole: "L'organo di vigilanza", sono anteposte le seguenti: "Entro trenta giorni dalla data di notifica".

ART. 40

(Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 68 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 68

Sanzioni per il datore di lavoro

1. Il datore di lavoro è punito:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 66;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.

~~2. L'allegato IV identifica, per ognuno dei seguenti punti: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l'organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lettera b), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.~~

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati».

ART. 41

Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto dopo le parole: "utensile o impianto" sono inserite le seguenti: ", inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un'attività o all'attuazione di un processo produttivo,".



ART. 42

Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 70 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) ~~dopo il comma 2 è inserito il seguente:~~

~~"2 bis. Gli impianti e gli insiemi complessi di macchine assemblati ma provenienti da costruttori diversi devono essere valutati complessivamente secondo i requisiti di sicurezza di cui all'allegato V, approfondendo, in particolare, le problematiche ed i rischi di interferenza ed interazione.";~~

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ~~accertino~~ rilevino che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, ~~non risulti non rispondente~~ presenti una situazione di rischio imputabile ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tal caso:

- a) *l'organo di vigilanza che ha ~~accertato~~ la non rispondenza rilevato in sede di utilizzo dell'attrezzatura la presenza di una situazione di rischio imputabile alla mancata corrispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza, impartisce nei confronti del datore di lavoro apposita prescrizione diretta a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata corrispondenza ad uno o più dei requisiti essenziali di sicurezza oppure idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro. La disposizione ha efficacia provvisoria fino alla pronuncia dell'autorità nazionale di controllo del mercato;*
- b) *l'organo di vigilanza territorialmente competente per localizzazione del fabbricante, procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1."*

ART. 43

Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 71 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza quando, in presenza di elevati livelli di rischio, le loro adozione ne garantisca una significativa riduzione;";

b) al comma 5, dopo le parole: "condizioni di sicurezza" sono inserite le seguenti: *"in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3"*;

c) al comma 7, lettera a), le parole: "formazione adeguata e specifica" sono sostituite dalle seguenti: *"informazione, formazione ed addestramento adeguati"*.

d) al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "*secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida*";

2) i numeri: "1)" e "2)" sono sostituiti dalle lettere: "a)" e "b)";

3) alla lettera b), numeri 1 e 2, le parole: "a controlli" sono sostituite dalle seguenti: "ad interventi di controllo";

4) alla lettera c) le parole: "i controlli" sono sostituite dalle seguenti: "Gli interventi di controllo"

e) al comma 11, dopo le parole: "verifiche periodiche" sono inserite le seguenti: "*volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza*," ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "*La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di ~~trenta~~ sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13.*".

~~f) al comma 12 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti pubblici o privati abilitati acquistano la qualifica di incaricato di pubblico servizio."~~

g) al comma 13, dopo le parole: "Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali", così come modificate dall'articolo 1, comma 1, sono inserite le seguenti: "*di concerto con il Ministro dello sviluppo economico*".

h) al comma 14 le parole: "sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dello sviluppo economico".

ART. 44

Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 72 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.";
 - b) al comma 2 le parole: "ad un datore di lavoro" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, dopo le parole: "disposizioni del presente titolo", le seguenti: "*e, ove si tratti di attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.*".

ART. 45

Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 73 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Informazione, formazione e addestramento*";
 - b) al comma 1, le parole: "una formazione adeguata", sono sostituite dalle seguenti: "*una formazione e un addestramento adeguati*";



- c) al comma 4, le parole: “una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo” sono sostituite dalle seguenti: *“una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo”*.

ART. 46

Modifiche all'articolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 74, comma 2, lettera d), del decreto la parola: “stradali”. è soppressa.

ART. 47

Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 79 del decreto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *“2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto 2 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.”*.

ART. 48

Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 80 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, l'alinfa è sostituito dal seguente: *“1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:”*;
 - b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: *“3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.”*.

ART. 49

Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 81, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 le parole: “norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX” sono sostituite dalle seguenti: *“pertinenti norme tecniche”*;
 - b) il comma 3 è abrogato.

ART. 50

Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 82 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, alinea, le parole: “secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché” sono sostituite dalla seguente: *“o”*;



- b) al comma 1, lettera a), le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche";
- c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;" ed il numero 2) è abrogato;
- d) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per sistemi di II e III categoria purchè:
- 1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
 - 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività'."

ART. 51

Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 83 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, le parole: "in prossimità di linee elettriche" sono sostituite dalle seguenti: "non elettrici in vicinanza di linee elettriche";
 - b) al comma 2, le parole: "nella pertinente normativa di buona tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "nelle pertinenti norme tecniche".

ART. 52

Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 84, comma 1 del decreto, le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche".

ART. 53

Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 85 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 la parola: "infiammabili" è sostituita dalla seguente: "esplosive";
 - b) al comma 2, le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche".

ART. 54

Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 86 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 86
(Verifiche e controlli)



1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, , adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.”.

ART. 55

Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 87 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 87

(Sanzioni a carico del datore di lavoro, del noleggiatore e del concedente in uso)

- “1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:
- dell'articolo 70, comma 1;
 - dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;
 - dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
 - degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
 - degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.
2. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:
- dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II;
 - dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI;
 - dell'articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
 - dell'articolo 80, commi 3 e 4.
3. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 per la violazione:
- dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell'allegato V, parte II, e dell'allegato VI diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 2;
 - dell'articolo 71, commi 6, 9, 10 e 11;
 - dell'articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
 - dell'articolo 86, commi 1 e 3.
4. ~~L'allegato V, parte II identifica, per ognuno dei seguenti punti: 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle prescrizioni~~

~~supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, con eccezione di quelli espressamente indicati nei commi 1, lettere b), e 2, lettera a), l'organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 3, lettera a), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.~~

~~5. L'allegato VI identifica, per ognuno dei seguenti punti: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, con eccezione di quelli espressamente indicati nel comma 2, lettera b), l'organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 3, lettera a), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.~~

4. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena rispettivamente prevista dal comma 1, lettera b) e comma 2, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati».

5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati».

6. Il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 72.".

ART. 56

Modifiche all'articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 88, comma 2, del decreto dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: "g-bis) ai lavori di manutenzione relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X; g-ter), alle attività di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272.".

ART. 57

Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 89, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche :
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente

- decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.”;
- b) alla lettera f), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.”;
- c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti: “i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e material; i-ter) progettista dell’opera: il soggetto incaricato dal committente della progettazione dei lavori.”.

ART. 58

Modifiche all’articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 90 sono apportate le seguenti modifiche:
- 0a) al comma 1 il secondo periodo è soppresso;
- a) al comma 2 la parola: “valuta” è sostituita dalle seguenti: “prende in considerazione”;
- b) al comma 4 le parole: “Nel caso di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea”;
- c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento non è richiesta nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI. In tali casi non si applica la disposizione di cui al comma 3 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), è redatto dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.”;
- d) al comma 7, dopo le parole: “dei lavori comunica”, sono inserite le seguenti: “alle imprese affidatarie”;
- e) al comma 9, alinea, dopo le parole: “un’unica impresa”, sono inserite le seguenti: “o ad un lavoratore autonomo”;
- f) al comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: “Nei casi di cui al comma 11” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi di cui al comma 5-bis” e dopo le parole: da parte delle imprese” sono inserite le seguenti: “e dei lavoratori autonomi”;
- g) al comma 9, lettera b), secondo periodo, le parole: “Nei casi di cui al comma 11” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi di cui al comma 5-bis” e, dopo le parole “documento unico di regolarità contributiva” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,”;
- h) al comma 9 la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).”;
- i) al comma 10, dopo le parole: “quando prevista”, sono inserite le seguenti: “oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi”;
- l) il comma 11 è abrogato.

ART. 59

Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 91, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b), dopo le parole: "un fascicolo", sono inserite le seguenti: "*adattato alle caratteristiche dell'opera*";
 - b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "*b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.*".
2. All'articolo 91, del decreto, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il progettista, in accordo con il coordinatore per la progettazione, prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro."

ART. 60

Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 92, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a), dopo le parole: "all'articolo 100", sono inserite le seguenti: "*ove previsto*";
 - b) alla lettera b), dopo le parole: "con quest'ultimo", sono inserite le seguenti: "*ove previsto*" e, a seguire, dopo le parole: "all'articolo 100", sono inserite le seguenti: "*ove previsto*";
 - c) alla lettera e), le parole: "segnala al committente e", sono sostituite dalle seguenti: "*segnala al committente o*" e dopo le parole: "all'articolo 100" sono inserite le seguenti: "*ove previsto*".
2. All'articolo 92, comma 2, del decreto dopo le parole: "Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5" sono inserite le seguenti: "*Ad eccezione dei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI*".

ART. 61

Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 93 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 il secondo periodo è soppresso;
 - b) al comma 2 dopo le parole: "coordinatore per l'esecuzione" sono inserite le seguenti: "*dei lavori*", dopo le parole: "non esonera" sono inserite le seguenti: "*il committente o*" e le parole: "lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "*lettere a), b), c) d) ed e)*".

ART. 62

Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 95, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera d), dopo le parole: "controllo periodico", sono inserite le seguenti: *"degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro"*;
 - b) alla lettera g), dopo le parole: "la cooperazione", sono inserite le seguenti: *"e il coordinamento"*.

ART. 63

Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 96 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: *"1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente decreto"*;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: *"2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 3 e 5, e all'articolo 29, comma 3."*

ART. 64

Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 97 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole: "vigila sulla" sono sostituite dalle seguenti: *"verifica le condizioni di"*, le parole: "e sull'applicazione" sono sostituite dalle seguenti: *"e l'applicazione"* e, in fine, è aggiunto il seguente periodo *"Nel caso di affidamenti la cui esecuzione sia frazionata o suddivisa in lavorazioni scorporate, con presenza di più imprese affidatarie, i compiti previsti dal presente articolo sono demandati al datore di lavoro dell'impresa affidataria dei lavori di contratto il cui importo risulti prevalente."*
 - b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
 - "3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza."*
 - 3-ter. Per le attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve utilizzare personale in possesso di adeguata professionalità, in possesso di attestato di frequenza ad un corso di contenuti, modalità e durata specificati all'allegato XIV."*

ART. 65

Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 98, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) in alinea, dopo le parole: "in possesso" sono inserite le seguenti: *"di uno"*;
 - b) alla lettera a), e le parole: *"in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000"* sono sostituite dalla

seguenti: "in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001"

- c) alla lettera b), le parole: "citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000".
2. All'articolo 98, comma 2, del decreto le parole: "dai rispettivi ordini o collegi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "dagli ordini o collegi professionali" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto."
3. All'articolo 98, comma 4, del decreto le parole: "con i medesimi contenuti minimi" sono sostituite dalle seguenti: "i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV".

ART. 66

Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 100, del decreto, è aggiunto il seguente comma: "6 bis Il responsabile dei lavori, se nominato, e il direttore dei lavori assicurano l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97, commi 3 bis e 3 ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo".

ART. 67

Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 103 del decreto è abrogato.

ART. 68

Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 106, comma 1, dopo le parole: "presente capo", sono inserite le seguenti: "ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota,".

ART. 69

Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 111, comma 8, del decreto dopo le parole: "lavoratori addetti ai", sono inserite le seguenti: "cantieri temporanei e mobili".

ART. 70

Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81



1. All'articolo 115 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, dopo le parole: "sistemi di protezione", sono inserite le seguenti: "idonei per l'uso specifico" e dopo le parole: "presenti contemporaneamente," sono inserite le seguenti: "conformi alle norme tecniche,";
 - b) il comma 2 è abrogato;
 - c) al comma 3 le parole: "Il cordino" sono sostituite dalle seguenti: "Il sistema di protezione".

ART. 71

Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 117, comma 1, del decreto le parole: "Quando occorre effettuare " sono sostituite dalle seguenti: "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare".
2. All'articolo 117, comma 2, del decreto dopo le parole: "e delle tensioni presenti", sono aggiunte, infine, le seguenti: "e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche".

ART. 72

Modifiche all'articolo 118 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 118, comma 1, del decreto le parole: "eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici," sono sostituite dalle seguenti: "se previsto l'accesso di lavoratori,".

ART. 73

Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Dopo l'articolo 121 del decreto le parole "Sezione IV Ponteggi e impalcature in legname" sono sostituite dalle seguenti: "Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali".

ART. 74

Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto le parole "Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2" sono sostituite dalle seguenti: "Nei lavori in quota".

ART. 75

Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 125, comma 4, del decreto il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.".



ART. 76

Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 136, comma 4, del decreto la lettera d) è soppressa.

ART. 77

Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 137, comma 1, del decreto le parole: "Il responsabile di cantiere" sono sostituite dalle seguenti: "Il preposto".

ART. 78

Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 138, comma 5, del decreto alla lettera a) le parole: "o il piano di gronda" sono soppresse e la lettera d) è soppressa.

ART. 78 bis

Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 139, comma 1, del decreto è aggiunto in fine il seguente periodo: "I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'Allegato XVIII".

ART. 79

Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 140 del decreto il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota."

ART. 80

Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 148 del decreto il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre sistemi collettivi di protezione dei bordi, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego."

ART. 81

Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 157 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 157

(Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori)

“1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5;*
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 5-ter e 9, lettera a), e 93, comma 2;*
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.”*

ART. 82

Articolo aggiuntivo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Dopo l'articolo 157 del decreto è inserito il seguente:

“ART. 157-bis

(Sanzioni per il progettista dell'opera)

“1. Il progettista dell'opera è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91 comma 2-bis.”

ART. 83

Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 158 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 158

(Sanzioni per i coordinatori)

1. Il coordinatore per la progettazione è punito:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1;*
- b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 2-bis.*

2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:

- c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;*
- d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).”*

ART. 84

Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 159 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 159

(Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI; si applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV;
- b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;
- c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;
- d) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 90, comma 7, 96, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 4, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;
- e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.

~~2. L'allegato XIII, nella parte "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri" per ognuno dei seguenti punti: 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per ognuno dei seguenti punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, identifica una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai cantieri edili, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l'organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lettera a), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.~~

~~3. L'allegato XVIII identifica, per ognuno dei seguenti punti: 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla viabilità nei cantieri, ai ponteggi e al trasporto dei materiali nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l'organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lettera c), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati."~~

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati».

3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera c). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati».



ART. 85

Modifiche all'articolo 160 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 160 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 160

(Sanzioni per i lavoratori autonomi)

1. I lavoratori autonomi sono puniti:

- a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell'articolo 94;
- c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4 e 152, comma 2.”.

ART. 86

Modifiche all'articolo 165 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 165 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 165

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 163;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 164.

~~2. Gli allegati XXIV, per ognuno dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, per ognuno dei punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero, XXVII, per l'intero, XXVIII, per ognuno dei punti 1 e 2, XXIX, per ognuno dei punti 1 e 2, XXX, per ognuno dei punti 1 e 2, XXXI, per ognuno dei punti 1 e 2, e XXXII, per ognuno dei punti 1, 2 e 3, identificano ciascuno, rispettivamente, una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l'organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lettera a), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.”.~~

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero, XXVII, per l'intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

ART. 87

Modifiche all'articolo 166 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 166 del decreto è abrogato.

ART. 88

Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 170 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 170

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2.

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 169, comma 1."

ART. 89

Modifiche all'articolo 171 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 171 del decreto è abrogato.

ART. 90

Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 178 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 178

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3 e 176, commi 1, 3, 5;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177.

2. ~~L'allegato XXXIV identifica, per ognuno dei punti: 1, 2 e 3 una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l'organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lettera a), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.~~

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all'allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.



ART. 91

Abrogazione dell'articolo 179 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 179 del decreto è abrogato.

ART. 92

Modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 189 del decreto il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

- a) valori limite di esposizione rispettivamente $L_{EX} = 87$ dB(A) o $p_{peak} = 200$ Pa (140 dB(C) riferito a 20 μ Pa);*
- b) valori superiori di azione: rispettivamente $L_{EX} = 85$ dB(A) o $p_{peak} = 140$ Pa (137 dB(C) riferito a 20 μ Pa);*
- c) valori inferiori di azione: rispettivamente $L_{EX} = 80$ dB(A) o $p_{peak} = 112$ Pa (135 dB(C) riferito a 20 μ Pa)."*

ART. 93

Modifiche all'articolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 190 del decreto, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-bis. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento."

ART. 94

Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

All'articolo 192, comma 2, del decreto la parola: "inferiori" è sostituita dalla seguente: "superiori".

ART. 95

Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

All'articolo 193, comma 2, del decreto le parole: "mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche".

ART. 96

Modifiche all'articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

All'articolo 198, comma 1, del decreto dopo la parola: "sentite" la parola: "la" è sostituita dalla seguente: "le" e le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni".

ART. 97

Modifiche all'articolo 207 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 207, comma 1, lettera c), del decreto dopo le parole: "induzione magnetica (B)" sono inserite le seguenti: ", corrente indotta attraverso gli arti (I_L)".

ART. 98

Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 209, comma 1, del decreto le parole: "linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "buone prassi".

ART. 99

Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 211, comma 2, del decreto sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza".

ART. 100

Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 214, comma 1, lettera a), del decreto i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: "1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);".

ART. 101

Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 216, comma 1, del decreto le parole: "le specifiche linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "le buone prassi".

ART. 102

Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81



1. All'articolo 217, comma 2, del decreto le parole: "di azione" sono sostituite dalle seguenti: "*limite di esposizione*".

ART. 103

Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 219 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 219

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro è punito:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, e 216;
- b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, commi 2 e 4.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, comma 1, e 217, comma 1;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3."

ART. 104

Modifiche all'articolo 220 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 220 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 220

Sanzioni a carico del medico competente

1. Il medico competente è punito con l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 185 e 186."

ART. 105

Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 222, comma 1, del decreto dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere: "*h-bis) rischio basso per la sicurezza: rischio per la sicurezza esistente nei luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti agenti di bassa pericolosità in cui le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di eventi incidentali ed in cui, in caso di tali eventi, la probabilità di propagazione degli effetti dell'incidente è da ritenersi limitata; h-ter) rischio irrilevante per la salute: rischio generato da*



esposizioni lavorative il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio della popolazione generale.”.

ART. 106

Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 223, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la parola: “determina” il simbolo “,” è soppresso;
 - b) alla lettera c) la parola: “tipo” è sostituita dalla seguente: “modo”;
 - c) alla lettera d), le parole: “compresa la quantità degli stessi” sono sostituite dalle seguenti: “*tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare*”;
 - d) alla lettera e), dopo la parola: “biologici” il simbolo “,” è soppresso.

ART. 107

Modifiche all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 232, comma 4, del decreto la parola: “moderato” è sostituita dalle seguenti: “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori”.

ART. 108

Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 251, comma 1, del decreto la lettera b) è sostituita dalla seguente: “*b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254.*”.

ART. 109

Modifiche all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 256 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole: “all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, sono sostituite dalle seguenti: “*all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;
 - b) al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: “*Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza, confermata dall'organo di vigilanza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.*”;
 - c) al comma 6 le parole: “di cui all'articolo 50” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 250”.

ART. 110

Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 259 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 dopo le parole: "aree interessate" è inserita la seguente: "di" e le parole: "un controllo sanitario volto a verificare" sono sostituite dalle seguenti: "a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare";
 - b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della valutazione di cui al precedente capoverso il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l'efficacia diagnostica."

ART. 111

Modifiche all'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 261, comma 1, del decreto dopo la parola: "casi", la parola: "accertati" è soppressa.

ART. 112

Modifiche all'articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 262 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 262

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. Il datore di lavoro è punito:
- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 249, commi 1 e 3;
 - b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 223, comma 6.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi da 1 a 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
 - b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;
 - c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;
 - d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3."

ART. 113

Modifiche all'articolo 263 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81



1. L'articolo 263 del decreto è sostituito dal seguente:

*“ART. 263
Sanzioni per il preposto*

- 1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il preposto è punito:*
- a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254;*
 - b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 900 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3, 5, e 239, commi 1, 2 e 4.”.*

*ART. 115
Modifiche all'articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 264 del decreto è sostituito dal seguente:

*“ART. 264
Sanzioni per il medico competente*

- 1. Il medico competente è punito:*
- a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4;*
 - b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 243, comma 2.”.*

*ART. 116
Modifiche all'articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. Dopo l'articolo 264 del decreto è inserito il seguente articolo:

*“ART. 264-bis
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti*

- 1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 400 euro.”.*

*ART. 117
Modifiche all'articolo 265 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 265 del decreto è abrogato .

*ART. 118
Modifiche all'articolo 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*



1. L'articolo 282 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 282

Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 271, commi 1, 3 e 5;
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
 - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, 275; 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;
 - b) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;
 - c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 280, commi 3 e 4."

ART. 119

Modifiche all'articolo 283 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 283 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 283

Sanzioni a carico dei preposti

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3."

ART. 120

Modifiche all'articolo 284 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 284 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 284

(Sanzioni a carico del medico competente)

1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 279, comma 3."

ART. 121

Modifiche all'articolo 285 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 285 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 285

(Sanzioni a carico dei lavoratori)

1. I lavoratori sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 3;
- b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 1.”.

ART. 122

Modifiche all'articolo 286 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 286 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 286

Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

1. *Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 400 euro.”.*

ART. 123

Modifiche all'articolo 288 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 288 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: “nebbie o polveri”, sono aggiunte le seguenti: “*in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta*”;
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente “*1-bis Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell'atmosfera è approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile.*”.

ART. 124

Modifiche all'articolo 292 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 292, comma 2, del decreto la parola: “Fermo” è sostituita dalla seguente: “*Ferma*”.

ART. 125

Modifiche all'articolo 293 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 293, comma 3, del decreto dopo le parole: “allegato LI”, sono aggiunte le seguenti: “*e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l'avvio e la fermata dell'impianto, sia durante il normale ciclo sia nell'eventualità di un'emergenza in atto.*”.



ART. 126

Modifiche all'articolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Dopo l'articolo 294 è aggiunto il seguente articolo:

"ART. 294-bis

Informazione e formazione dei lavoratori

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:

- a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;*
- b) alla classificazione delle zone;*
- c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione;*
- d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto;*
- e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;*
- f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;*
- g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia;*
- h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso."*

ART. 127

Modifiche all'articolo 296 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Dopo l'articolo 296 del decreto, le parole: "Capo II Sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: "Capo III Sanzioni".

ART. 128

Modifiche all'articolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 297 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 297

Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

- 1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 290.*
- 2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296."*

~~ART. 129~~

~~*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*~~



~~1. Il testo dell'articolo 25 septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come da ultimo modificato dall'articolo 300 del decreto, è sostituito dal seguente:~~

~~"ART. 25 septies"~~

~~(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro)~~

~~1. Ove il delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, all'esito dei relativi accertamenti, risulti causalmente collegato in maniera diretta ed efficiente alla violazione dell'articolo 55, comma 2, del presente decreto legislativo, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 400 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.~~

~~2. Salvo quanto previsto dal comma 1, ove il delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, all'esito dei relativi accertamenti, risulti causalmente collegato in maniera diretta ed efficiente alla violazione delle norme antinfortunistiche ed in materia di igiene e salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 200 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a tre mesi.~~

~~3. Ove il delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, all'esito dei relativi accertamenti, risulti causalmente collegato in maniera diretta ed efficiente alla violazione delle norme antinfortunistiche ed in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 200 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a tre mesi».~~

ART. 130

Modifiche all'articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 301, comma 1, del decreto dopo le parole: "dell'ammenda" sono inserite le seguenti: "ovvero la pena della sola ammenda".

ART. 131

Articoli aggiuntivi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Dopo l'articolo 301 del decreto è inserito il seguente:

"ART. 301-bis

Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione

1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.".



ART. 132

(Modifiche all'articolo 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 302 del decreto è sostituito dal seguente:

Articolo 302

(Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto)

1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguglio di cui all'articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.

2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.

3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all'articolo 589, comma 2 e 590, comma 3, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.

2. Dopo l'articolo 302 del decreto è inserito il seguente:

"ART. 302bis

Potere di disposizione

1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la mancata adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.

2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, all'autorità gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che deve decidere il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto."

ART. 133

Modifiche all'articolo 303 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 303 del decreto è abrogato.

ART. 134



Modifiche all'articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 304 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: "*d-bis) la lettera c) dell'articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628;*

d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 520.

~~*b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le funzioni attribuite all'ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni, sono svolte dalla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali."*~~

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le funzioni attribuite all'ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, individuata in sede regolamentare nell'ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

ART. 135

Modifiche all'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 306 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all'articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.*";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: "*4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall'entrata in vigore del presente decreto in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.*"

ART. 136

Clausola finanziaria

1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.



ART. 136

Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Gli allegati I, II, IIIA, **IIIB**, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXIX, XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA, **IIIB**, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXIX, XLIX, L, LI del presente decreto.

2. L'allegato IIIB è soppresso.

3. Dopo l'allegato VII è inserito l'allegato VII bis.

**Relazione di accompagnamento alle “disposizioni integrative e correttive”, ex
articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81**

Finalità e caratteristiche generali del provvedimento

Come si evince dalla Banca Dati INAIL, alla data di rilevazione ufficiale del 31 ottobre 2008, il bilancio infortunistico per l'anno 2007 si presenta statisticamente più favorevole rispetto a quello dell'anno precedente e conferma l'andamento di progressiva flessione che ha caratterizzato il fenomeno negli ultimi dieci anni, sia in termini generali sia per quel che riguarda gli infortuni mortali.

L'INAIL ha registrato, infatti, 912.410 denunce di infortuni avvenuti nel 2007, con una diminuzione pari a circa 15.700 casi rispetto all'anno precedente, corrispondente ad una flessione dell'1,7 per cento (superiore, dunque, al -1,3% che si era registrato nel 2006). In tale contesto, particolarmente significativa è la riduzione dei casi mortali denunciati, i quali, stimati statisticamente, sempre per il 2007 ed al 30 aprile 2008, in misura pari a 1.210 (dato previsionale), sono risultati infine 1.207 (dato definitivo), ovvero ben 134 in meno rispetto ai 1.341 dell'anno precedente. La flessione più sostenuta si registra in agricoltura (-15,3%) e nell'industria e servizi (-9,7%), mentre va considerato come dato di assoluta rilevanza che oltre il 50 per cento dei decessi per infortuni sul lavoro avvengono sulla strada, comprendendosi in tale percentuale l'ipotesi dell'incidente occorso nell'esercizio di un'attività lavorativa che quella dell'incidente “in itinere” (da casa al lavoro e viceversa), *ex se* in crescita del 9,5%.

Sempre secondo l'INAIL, le “proiezioni” per i primi 9 mesi del 2008 evidenziano un calo degli infortuni mortali del 5,2% ed uno degli infortuni nel loro complesso pari al 4,2%. Per quanto si tratti di dati – pur provvisori – incoraggianti, le statistiche evidenziano la persistente drammaticità del fenomeno infortunistico ed impongono al nostro Paese di predisporre efficaci misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali al fine di ridurre le dimensioni del fenomeno infortunistico, in misura coerente con le indicazioni contenute nella strategia per la salute e sicurezza sul lavoro individuata dalla Commissione europea (riduzione del 25% del totale degli infortuni in Europa entro il 2012).

A tale scopo occorre proseguire il processo di complessiva rivisitazione e ammodernamento delle *regole* della sicurezza iniziato con la legge 3 agosto 2007, n. 123,



e proseguito con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Infatti, per quanto sia riduttivo pensare che tale obiettivo possa essere realizzato unicamente per mezzo di una modifica delle norme in materia, non può negarsi che un fattore determinante per l'abbattimento degli incidenti sul lavoro è la creazione di un modello legale differente da quello vigente ed in grado di prevenire meglio di quanto oggi accada il rischio di infortuni in ambiente di lavoro.

Per tale ragione, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali da un lato ha proceduto e sta procedendo alla predisposizione dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ideale completamento del processo di riforma intrapreso, e, dall'altro, ha preparato il provvedimento in commento, diretto a apportare al *corpus iuris* recentemente introdotto disposizioni di integrazione e correzione utili a migliorarne la efficacia a fini antinfortunistici. Il decreto, la cui predisposizione costituisce esercizio della facoltà conferita al Governo dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, ha quindi la finalità di raccogliere alcune delle numerose segnalazioni di criticità – emerse nei primi mesi di applicazione del c.d. “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro – relative alle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed, al contempo, a migliorare le regole della sicurezza in una ottica che tenda a favorire la chiarezza del dato normativo, quale presupposto essenziale per favorirne la corretta applicazione e la sua effettività in termini sostanziali e non meramente formali.

Al riguardo, va rimarcato come siano state innanzitutto recepite le proposte di semplificazione del testo emerse all'esito delle consultazioni tra il Ministero e le parti sociali – finalizzate alla predisposizione di un “avviso comune” in materia di salute e sicurezza sul lavoro – avvenute in occasione di una serie di incontri tenutisi presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. A tali proposte si sono aggiunte altre modifiche, alcune delle quali volte a correggere errori materiali o redazionali ed altre a migliorare i meccanismi operativi delle disposizioni del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.

In ogni caso, le disposizioni dello schema di decreto in commento sono state elaborate, come imposto dal citato articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, nel pieno rispetto dei criteri di delega di cui al comma 1 della medesima legge ed, anzi, al fine di completare il processo di attuazione dei medesimi criteri. Pertanto, come già per le disposizioni del “testo unico”, le disposizioni del presente schema di decreto riguardano i principi e i *livelli essenziali in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, che devono essere

gli stessi sull'intero territorio nazionale, ferma restando la facoltà delle Regioni di esercitare la propria potestà legislativa concorrente, sempre in maniera tale da non intaccare complessivamente alcune garanzie di base che assumono un ruolo fondamentale in una materia come quella della salute e sicurezza del lavoro che riguarda beni di natura primaria costituzionalmente tutelati.

Parimenti, dal punto di vista sistematico, anche per consentire una più agevole continuità nella interpretazione delle regole della sicurezza, si è scelto di non incidere sull'organizzazione redazionale del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a sua volta sostanzialmente coincidente con quella del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, incentrata su un Titolo "generale" (Titolo I), nel quale si rinvennero le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro applicabili a tutti i settori di attività – pubblica e privata – e su diversi Titoli "speciali", ciascuno dei quali contenente sia la disciplina di recepimento di specifiche direttive comunitarie che quella parte delle normative italiane incidenti sulle rispettive materie che gli estensori hanno reputato opportuno mantenere in vigore, eventualmente modificandole, perché tuttora attuali in quanto funzionali alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Le principali novità introdotte

Misure di semplificazione

Innanzitutto recependo le sollecitazioni provenienti dalle parti sociali si è intervenuti sulle disposizioni contenute nel "testo unico" che, nei primi mesi di applicazione, hanno generato le maggiori difficoltà operative. L'obiettivo degli interventi di semplificazione è quello di rendere i precetti modificati di più agevole applicazione per i soggetti obbligati, sul presupposto che tale condizione rende la disposizione maggiormente *esigibile* e, in ultima istanza, efficace. In tale prospettiva si collocano, ad esempio, le modifiche relative alla *forma* – non certo alla sostanza, che rimane invariata – del documento di valutazione dei rischi, per il quale potrà sufficiente l'apposizione di una data da parte di coloro che, nell'ottica di collaborazione dei componenti della comunità di lavoro che è propria della salute e sicurezza, sono chiamati a contribuire alla progettazione, alla elaborazione ed al costante miglioramento di tale fondamentale documento.



Diverse semplificazioni derivano, poi, dalla soluzione di problemi di operatività di diverse statuizioni del "testo unico", quali, ad esempio, quelle relative alle comunicazioni all'INAIL, quelle sulle modalità dell'utilizzo del libretto formativo del cittadino o, ancora, che stabiliscono le procedure e le condizioni di operatività dell'importante strumento della sospensione dell'attività imprenditoriale, reso coerente con le indicazioni della Direttiva sull'attività ispettiva del Ministro Sacconi del 18 settembre 2008. Inoltre, si è rivisto l'intero *corpus iuris* del decreto legislativo n. 81/2008 eliminando ripetizioni o norme sovrabbondanti; si pensi, per tutti, agli articoli sulla responsabilità penale dei preposti contenuti nei Titoli successivi al primo del provvedimento che qui si illustra e che, in larga parte, costituivano una mera riproposizione del medesimo principio punitivo, come più avanti meglio si esporrà.

Il potenziamento del ruolo della bilateralità

Il provvedimento in commento definisce, con maggiore compiutezza rispetto a quanto fatto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compiti e prerogative degli organismi paritetici, il cui ruolo di supporto alle imprese è nel testo notevolmente valorizzato (si pensi, ad esempio, alle attività di sostegno alle imprese *ex* articolo 51). Inoltre, gli enti bilaterali, unitamente alle Università, in quanto espressione di competenze tecniche adeguate, certificano i modelli di organizzazione della sicurezza in azienda, al fine di incentivare la diffusione di tali strumenti di gestione della salute e sicurezza per procedure in ogni ambiente di lavoro. Ancora, viene stabilito che nel settore edile, caratterizzato da alti indici infortunistici, la formazione dei preposti (che rivestono un ruolo fondamentale in cantiere) in materia di salute e sicurezza vada favorita anche programmandola e realizzandola presso gli enti bilaterali o le casse edili e non solo nelle imprese. Tali scelte traggono origine nella volontà di favorire ogni forma di ausilio sociale alle imprese, chiamate ad attuare compiutamente e senza ritardi o eccezioni una normativa di grande importanza e complessità, sul presupposto che un modello sindacale collaborativo sia l'ideale per affrontare temi di interesse comune per i componenti della compagine aziendale, come sono senza dubbio quelli legati alla sicurezza dei lavoratori.

La rivisitazione dell'apparato sanzionatorio

Lo schema di decreto reca, poi, una importante rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di perfezionare la attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f, della legge 3 agosto 2007, n. 123, e, quindi, garantire la *rimodulazione* degli obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti e degli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dell'effettività dei compiti rispettivamente svolti.

Innanzitutto, nel provvedimento si puniscono con maggiore gravità gli inadempimenti commessi in realtà lavorative connotate da un particolare pericolo per coloro che ne entrano a far parte "proporzionando" le sanzioni tenendo conto del rischio di impresa. Dunque, si è conservato l'automatismo che prevede l'aumento delle sanzioni in ipotesi di rischio imminente prevedendo, al contempo, sanzioni amministrative con riguardo all'inadempimento di obblighi di natura strettamente formale, come pure consentito dal criterio di delega. Parimenti, viene mantenuto il solo arresto (e non anche l'ammenda) per l'omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante in quanto condotta gravemente pericolosa per la salute dei lavoratori mentre la "prescrizione obbligatoria" (ex d.lgs. n. 758/1994), che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda e un analogo istituto viene introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa, con la chiara finalità, palesata nella legge delega, di puntare alla effettività della reazione punitiva, previo ripristino delle condizioni di legalità.

Quanto alla misura degli aumenti, la pena dell'arresto è stata mantenuta agli attuali livelli, mentre l'ammenda (generalmente, salvo i casi in cui si prevede il solo arresto, alternativa all'arresto) è stata aumentata, previo arrotondamento, in misura tendenzialmente pari (quando non superiore) alla metà rispetto all'ammontare oggi previsto. Al riguardo, appare opportuno rimarcare che l'aumento dei livelli delle ammende realizzatosi per mezzo del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro supera di molto l'incremento dei prezzi al consumo per impiegati ed operai relativo al periodo tra gennaio 1995 ("primo" anno di vigenza del d.lgs. n. 626/1994) e gennaio 2008 (ultimo mese per il quale sono disponibili dati ISTAT consolidati) che è pari al 36,3%. All'esito di tale constatazione si è provveduto alla complessiva rivisitazione dell'entità delle sanzioni in modo da rendere le pene detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende e le sanzioni pecuniarie proporzionate, oltre che alle violazioni, all'aumento

dei prezzi al consumo, verificato su base ISTAT, dal 1994 ad oggi. A titolo di esempio, si consideri che la più grave delle omissioni previste dal decreto legislativo n. 626/1994 (omessa valutazione dei rischi) era sanzionata nel 1994 con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1549 a 4131 euro e viene ora punita, nel correttivo, con la sanzione dell'arresto tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Peraltro dette misure non sono state aumentate del 36% ma circa del 50% in modo che risultino "congrue" anche con riferimento ai prossimi anni. Inoltre, si puntualizza che si è avuta l'accortezza di individuare l'ammontare del massimo dell'ammenda tenendo conto che a tale somma debba potersi applicare il citato meccanismo di cui al decreto legislativo n. 758 del 1994, che ammette il soggetto obbligato a pagare il quarto del massimo dell'ammenda. Tale *metodo* – ancorato a criteri oggettivi – è stato seguito per la "riscrittura" di ogni disposizione di natura sanzionatoria inserita nella bozza di articolato e, quindi, anche con riferimento ai Titoli successivi al Titolo I. Infine, si rimarca come il provvedimento introduca un meccanismo in forza del quale l'ammontare delle ammende viene incrementato, in via automatica e senza necessità della adozione di un atto avente forza di legge, tenendo conto dell'aumento degli indici ISTAT, ogni quinquennio, in modo da rendere *dinamico* l'apparato sanzionatorio ed, al contempo, costante la afflittività della ammenda (il cui "peso" attuale verrà mantenuto allo stesso livello anche per il futuro) nel corso degli anni.

Descrizione tecnica del provvedimento

Il presente schema di "disposizioni integrative e correttive" al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, interviene su tale ultimo provvedimento nei seguenti punti e per le motivazioni di seguito riportate.

La proposta di modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), risponde alla necessità di non procedere *sic et simpliciter* alla equiparazione a fini di salute e sicurezza sul lavoro dei volontari ai "lavoratori", come definiti dal "testo unico", che produrrebbe – come ripetutamente segnalato da molti in questi mesi – effetti gravemente distorsivi delle attività delle associazioni o degli enti di volontariato, rispetto ai quali si propone di prevedere un regime di tutela particolare. Si reputa, invece, che per i volontari della Croce rossa e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impegnato in attività di protezione civile tale equiparazione possa essere mantenuta anche in quanto, di fatto, tali strutture già provvedono ad applicare le disposizioni del "testo unico" ai propri volontari.

Sempre all'articolo 2 è introdotto un comma 2-bis, con il quale si esprime il principio in forza del quale la corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi costituisce una presunzione di conformità rispetto alle previsioni di corrispondente contenuto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Eguale presunzione assiste, sempre secondo il comma 2-bis, in commento, la certificazione della adozione e della efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.

L'articolo 3 del "testo unico" viene modificato in modo da rendere il testo coerente con la diversa regolamentazione (di cui si dirà di seguito) riservata ai volontari chiarendo come i decreti che verranno a disciplinare le attività di una serie di settori connotati da condizioni particolari di svolgimento della prestazione lavorativa debbano considerare espressamente le esigenze di tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, fuori dal territorio nazionale. Al fine, poi, di risolvere in radice taluni problemi interpretativi sollevati in materia, si propone, poi, di evidenziare come i vincoli di cui alla legge n. 877 del 1973 (che vietano, ad esempio, che i lavoratori a domicilio facciano uso di agenti chimici) non siano stati "travolti" dal d.lgs. n. 81/2008 (articolo 3, comma 9).

La modifica di cui al comma 12 dell'articolo 3 è diretta a porre rimedio all'errore di operare un generalizzato riferimento all'articolo 2083 c.c. il quale appare, in parte, improprio perché comprende sia i "piccoli commercianti", la cui individuazione non appare agevole e che non appare logico sottoporre agli obblighi di cui all'articolo 21, che "coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia", con previsione ripetitiva dell'articolo 230-bis c.c., già citato in apertura del comma.

Il comma 12-bis, che si propone di inserire all'articolo 3, è diretto a individuare il regime legale di tutela, espressivo della tendenza *espansiva* della normativa antinfortunistica, nei confronti di una categoria di soggetti – i volontari – fino al "testo unico" esclusi dal novero dei beneficiari delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La proposta risponde, quindi, alle numerose segnalazioni relative alla criticità della attuale aprioristica equiparazione tra tali soggetti ed i "lavoratori" a fini antinfortunistici. Al riguardo, si è reputato opportuno applicare ai volontari il regime dei lavoratori autonomi consentendo, tuttavia, che le modalità di realizzazione della tutela siano concordate con le associazioni o gli enti di volontariato (es.: potrà essere concordato che l'associazione si faccia carico di acquistare i Dispositivi di Protezione

Individuale o dei corsi di formazione per i volontari). In ogni caso, secondo l'emendamento, ove la prestazione si svolga in una organizzazione di un datore di lavoro – in applicazione del noto principio di effettività della tutela – si applicheranno misure analoghe a quelle previste nei riguardi dei lavoratori autonomi dall'articolo 26 del "testo unico" e consistenti nell'informare il volontario dei rischi presenti nelle aree in cui dovrà operare e nell'eliminazione o riduzione al minimo dei rischi da interferenza tra le attività del volontario e la altre in essere nella medesima area.

La proposta di modifica dell'articolo 4 deriva dalla opportunità di non considerare, ai soli fini del computo e non certo della applicazione nei loro confronti delle disposizioni di tutela a fini antinfortunistici, tra i lavoratori da computare i lavoratori in prova, in quanto non inseriti con tendenziale stabilità negli ambienti di lavoro dei quali il datore ha il controllo. Inoltre, viene modificato – in modo da renderlo coerente con le modalità di svolgimento delle attività lavorative in tale settore – il criterio di computo dei lavoratori del settore agricolo.

Il provvedimento in commento integra la composizione del Comitato istituito per la valutazione delle politiche attive per il coordinamento delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 5 del "testo unico") con la presenza di un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione della competenza allo stesso attribuita in materia di vigilanza e sicurezza nelle infrastrutture nonché in materia di definizione dei requisiti dei soggetti che possono partecipare all'affidamento dei contratti pubblici (articolo 38 del d.lgs. 163/2006). Si provvede, inoltre, a razionalizzare la composizione del Comitato in considerazione dell'accorpamento dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, in un unico Ministero (del lavoro, della salute e delle politiche sociali), disposto dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, facendo rimanere invariato, tra l'altro, il rapporto numerico tra i rappresentanti delle amministrazioni centrali e i rappresentanti delle amministrazioni regionali.

Per quanto concerne l'articolo 6, invece, la modifica alla composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro risponde, da una parte, ad una esigenza di razionalizzazione a seguito del suddetto accorpamento di Ministeri e, dall'altra, all'esigenza di inserire tra i componenti un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle pari opportunità. Infatti, tra i compiti della Commissione vi è anche quello di promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione di

misure di prevenzione. Il rapporto numerico tra i rappresentanti delle amministrazioni centrali e i rappresentanti delle amministrazioni regionali rimane invariato. Le altre due proposte di cambiamento del testo dell'articolo 6 del "testo unico" derivano, invece, entrambe dai lavori per l'"avviso comune" tra le parti sociali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La prima di esse è motivata testualmente (nella bozza del citato "avviso comune") come di seguito: "Le parti evidenziano l'opportunità di affidare alla Commissione consultiva l'elaborazione di criteri finalizzati alla qualificazione della figura del formatore in materia prevenzionale (provvedendo a delineare qualificazioni specifiche per settori di competenza), ritenendo la qualità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro un elemento determinante ed irrinunciabile per lo sviluppo di una cultura efficace della tutela della salute e sicurezza sul lavoro". La seconda risponde, invece, alle seguenti finalità: "Le parti condividono l'opportunità di affidare alla Commissione di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 81/2008 il compito di prevedere procedure standardizzate per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze delle lavorazioni o di escluderne l'elaborazione per attività con irrilevante rischio da interferenze".

L'articolo 8 del d.lgs. n. 81/2008, che disciplina l'importante strumento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (c.d. SINP) viene modificato prevedendo che tale sistema disponga di dati sui rischi occupazionali che tengano conto delle differenze di genere.

Le modifiche all'articolo 9 sono dirette a evidenziare il ruolo dell'INAIL quale soggetto erogatore di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'INAIL. Ciò sia al fine di ridare coerenza ed organicità al sistema di tutela sociale per gli invalidi del lavoro, armonizzando le competenze degli Istituti (INAIL ed IPSEMA) che gestiscono l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che allo scopo di realizzare la integrazione tra le attività del Servizio Sanitario Nazionale e dell'INAIL finalizzate all'assistenza ed alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni, in modo da garantirne il migliore e più rapido recupero dell'integrità psicofisica e della capacità lavorativa.

Le modifiche ai commi 4 e 7 dell'articolo 9 sono, in particolare, volte a permettere di utilizzare i fondi per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro eventualmente eccedenti rispetto a quelli dell'anno finanziario di riferimento per

migliorare la provvista a tale scopo stanziabile nell'esercizio successivo migliorando l'entità di tali assistenze senza alcun aggravio per la finanza pubblica.

All'articolo 11 si propone di inserire una previsione diretta a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche moderne in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui si terrà conto ai fini della riduzione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In relazione alla necessità di rendere maggiormente cogente lo strumento dell'interpello, si propone poi di evidenziare come le risposte della Commissione mista Stato-Regioni di cui all'articolo 12 del "testo unico" costituiscano non più criteri "interpretativi" ma "vincolanti" per gli organi di vigilanza.

All'articolo 13 si mantiene il divieto di svolgere consulenza da parte di chi svolga personalmente compiti ispettivi eliminandolo per coloro che, viceversa, pur lavorando in strutture ove vi sono uffici che hanno compiti in materia di vigilanza, tali funzioni non esercitino e per i quali non sussistono le esigenze di rigore che giustificano la incompatibilità.

Si propone, quindi, una complessiva riscrittura dell'articolo 14, che regola la sospensione della attività imprenditoriale, diretta a garantire il rispetto della regolarità delle condizioni di tutela sul lavoro, in modo da eliminare una serie di problemi operativi emersi successivamente all'entrata in vigore del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro in ordine alla applicazione di tale importante misura. In particolare, la modifica ha lo scopo di eliminare qualsiasi discrezionalità nell'adozione del provvedimento sanzionatorio individuando in tal modo tassativamente i casi e le condizioni per la adozione della sospensione. Inoltre, viene eliminato il riferimento alla "reiterazione", rivelatosi di difficile attuazione, sostituito dal concetto di "plurima" violazione, articolata in una pluralità contestuale di almeno tre gravi violazioni o, in alternativa, della ripetizione nel tempo breve di un biennio di una identica grave violazione.

La sanzione che colpisce l'imprenditore che non osservi il provvedimento di sospensione viene, poi, in coerenza con le scelte operate in materia, trasformata in una sanzione che prevede l'arresto nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e l'alternatività dell'arresto e dell'ammenda, con conseguente possibilità di applicare la citata procedura prevenzionale di cui al d.lgs. n. 758/1994, nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Va, poi, sottolineato come sia stata recepita la interpretazione contenuta nella Direttiva sull'attività ispettiva del Ministro Sacconi del 18 settembre 2008 ed in forza



della quale la sospensione non opera nei confronti dell'impresa che occupi un solo lavoratore, evitando una applicazione ingiustificatamente vessatoria della norma. Nel caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare, inoltre, gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.

L'emendamento all'articolo 16 è diretto a prevedere che l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro del corretto espletamento delle funzioni delegate si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30.

L'articolo 18 del "testo unico", che individua gli obblighi di natura generale a carico del datore di lavoro, viene integrato puntualizzando che spetta al datore di lavoro porre il medico competente nelle condizioni di svolgere correttamente le proprie attività, innanzitutto inviando i lavoratori a visita medica secondo le scadenze di legge.

Sempre dall'"avviso comune" trae le sue mosse la ulteriore proposta di modifica dell'articolo 18, volta a migliorare gli attuali meccanismi di comunicazione del nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e degli infortuni che comportino assenze dal lavoro di durata superiore al giorno ma inferiore ai tre giorni, forieri entrambi di rilevanti dubbi applicativi. Infatti, da un lato appare più logico che i nominativi dei R.L.S. vengano comunicati al sistema informativo di cui all'articolo 8, una volta operativo secondo i tempi e le previsioni del "testo unico" e non all'INAIL come attualmente previsto con previsione di incerta portata, e, dall'altro, appare sufficiente che tale comunicazione sia effettuata non annualmente (come dispone l'attuale lettera *aa* del comma 1) ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati.

L'emendamento all'articolo 25 prevede la consegna al lavoratore della sola copia della cartella sanitaria e di rischio, per evitare il rischio di una conservazione inadeguata; sempre secondo la proposta, l'originale della cartella rimane al datore di lavoro, al quale potrebbe essere peraltro utile (si pensi a possibili vertenze in materia di malattie professionali), in maniera tale che della documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria si possa avere traccia. Inoltre, sempre con riferimento all'articolo 25, si chiarisce che le cartelle sanitarie e di rischio sono custodite presso la sede di lavoro, pur se il relativo obbligo, anche da un punto di vista penalistico, grava a carico del

medico competente. Infine, si elimina dalla attuale formulazione il riferimento alla lettera *f*), che si propone di abrogare in quanto individua un onere – l’invio all’ISPESL delle cartelle sanitarie e di rischio – di tipo burocratico, privo di ricadute per la tutela della salute e sicurezza.

Tra le proposte di modifica dell’articolo 26 si segnala come venga chiarito che il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza della lavorazioni (c.d. D.U.V.R.I.) sia un documento dinamico, da aggiornare in ogni caso di modifica della situazione di rischio, ma pur sempre correlato all’esistenza di un “contatto rischioso” tra le lavorazioni. Ne deriva, del tutto coerentemente, che la redazione del D.U.V.R.I. viene esclusa in ipotesi in cui le lavorazioni siano a rischio basso e/o di limitata durata, fermi restando gli obblighi di scelta delle imprese e di coordinamento di cui ai primi due commi dell’articolo 26. Inoltre, viene puntualizzato che i costi della sicurezza – per i quali si estende il principio, proprio degli appalti pubblici, del divieto del ribasso – sono quelli legati alla necessità di ridurre al minimo (quando è impossibile eliminarli) i rischi dello specifico appalto e migliorato il coordinamento delle previsioni in commento con quelle di cui al d.lgs. n. 163/2006 in materia di appalti pubblici.

La prima delle proposte emendative all’articolo 27 è tratta dall’“avviso comune” ed in tale sede motivata come di seguito: “Le parti evidenziano l’opportunità di prevedere, tramite apposito decreto, benefici e norme premiali per i soggetti di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008 che effettuino le attività descritte dal comma 2 del citato articolo specificando, all’articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008, che la qualificazione dei soggetti di cui all’articolo 21 debba tenere conto anche delle suddette attività”. L’articolo è stato, altresì, modificato al fine di evidenziare come la qualificazione (che opererà, per espressa previsione legislativa, nei settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico) comprenda determinati standard contrattuali ed organizzativi, anche quali certificati in sede di appalto, oppure ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, quale introdotto dal presente provvedimento. Infine, viene chiarito che il sistema di qualificazione *de quo* non intacca le logiche e le procedure del sistema di qualificazione previsto dal d.lgs. n. 163/2006 in materia di appalti pubblici, coordinandosi con esso ed integrandolo con specifico riguardo alla salute e sicurezza.

L’articolo 15-bis del “correttivo” introduce un importante principio per la corretta individuazione delle responsabilità (le quali si esprimono sempre in termini di colpa del soggetto contravventore) di chiunque violi i precetti in materia di salute e sicurezza specificando le condizioni per la imputazione di tali responsabilità e perché

operi la c.d. posizione di garanzia. In tal modo, da un lato si realizza il completamento dei principi introdotti dall'articolo 299 del d.lgs. n. 81/2008 in materia di "esercizio di fatto di poteri direttivi" e, dall'altro, si limita la discrezionalità dell'interprete con riferimento alla individuazione delle responsabilità che gravano specificamente su ognuno dei soggetti obbligati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento all'importante tema della valutazione dei rischi, si propone una modifica all'articolo 28, primo comma, volta a consentire la predisposizione, nell'ambito di un organismo tripartito, di indicazioni operative alle quali le aziende possano fare riferimento (ed in difetto delle quali la relativa previsione non possa operare) per valutare con completezza il rischio da *stress* lavoro-correlato, rientrante tra i c.d. "nuovi rischi" e, quindi, meritevole di attenta ponderazione. Tale proposta è coerente con le richieste contenute nell'"avviso comune" al riguardo, nelle quali si ipotizza una proroga delle disposizioni in oggetto – già concretizzatesi fino al 15 maggio 2009 – ma anche la individuazione nell'ambito della commissione consultiva delle "regole" per la valutazione del rischio da *stress* lavoro-correlato.

Sempre al comma 1, si introduce il principio per cui il datore di lavoro debba considerare, quale elemento da valutare assieme ad ogni altra variabile, anche il rischio che derivi dall'utilizzo di una forma contrattuale (si pensi al contratto a tempo determinato o al lavoratore avviato con contratto di somministrazione, ipotesi per le quali sussiste – in ragione della scarsa conoscenza da parte del soggetto dell'ambiente di lavoro – un rischio infortunistico particolarmente elevato) in luogo di un'altra.

Invece, la proposta di modifica del comma 2 dell'articolo 28 evidenzia che la scelta del *come* scrivere il documento è rimessa all'imprenditore, che si assume l'onere di redigere il documento nella maniera più efficace, senza dover seguire necessariamente un "formato" predefinito, come dovrebbe fare se si considera l'adempimento in parola solo da un punto di vista formale. Pertanto, in tal modo si sposta l'obiettivo in direzione dell'oggetto del documento di valutazione dei rischi, che è la pianificazione della gestione della sicurezza.

Sempre al comma 2, in relazione alle ripetute segnalazioni ricevute in ordine alla complessità della procedura necessaria ad ottenere la certezza della data, al duplice fine di non gravare sulle imprese con un onere amministrativo piuttosto pesante in termini gestionali e di ribadire che il documento di valutazione del rischio è il frutto di una azione sinergica e condivisa dei soggetti della sicurezza in azienda, si introduce, come da "avviso comune", il principio per il quale, in concreto, può essere sufficiente la

sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro (il quale solo, beninteso, ne assume la giuridica responsabilità), del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente, in alternativa alle procedure più complesse – quali, ad esempio, la ratifica da parte di un Notaio o l'utilizzo di un sistema di posta certificata – per conferire al documento la “certezza” della data.

Infine, all'articolo 28 viene riproposta la previsione di cui all'articolo 96-*bis* del d.lgs. n. 626/1994, necessaria per consentire una più compiuta ed effettiva valutazione dei rischi di lavoro (entro il breve termine di 90 giorni) da parte di chi inizi una attività *ex novo* difettando egli della conoscenza di tutti i fattori di rischio che da tale attività possono discendere e della loro combinazione in concreto.

Gli emendamenti all'articolo 30 sono rivolti ad affermare la centralità delle procedure di certificazione nello sviluppo di prassi virtuose nella definizione dei modelli di organizzazione del lavoro, soprattutto con riferimento alle tipologie di lavoro atipico e ai contratti di appalto, e si pone in sintonia con le nuove funzioni affidate alle Commissioni di certificazione dal disegno di legge AS 1167, già approvato dalla Camera e in corso di discussione in Parlamento.

All'articolo 32 si pone innanzitutto rimedio alla mancata inclusione tra le lauree abilitanti, oltre alle triennali, della laurea magistrale LM26 (“Ingegneria della sicurezza”), la quale ha durata complessiva di cinque anni, e si puntualizza che l'equivalenza delle lauree ai fini dell'esonero viene riconosciuta con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca. Inoltre, come da sollecitazione proveniente dall'“avviso comune”, si chiarisce – per non avallare l'interpretazione (piuttosto diffusa in sede di primo commento al “testo unico”) in forza della quale la trascrizione delle attività di formazione svolte debba essere effettuata sul libretto formativo del cittadino, il quale non è al momento attivo se non in parti limitate del territorio nazionale, in ragione della mancata attivazione di parte regionale, richiesta dalle disposizioni di riferimento (d.lgs. n. 276 del 2003) – che della formazione in materia di sicurezza può essere riportata traccia nel libretto formativo del cittadino a condizione che il medesimo sia concretamente disponibile. Infatti, lo scopo della norma va individuato nella possibilità che il datore di lavoro possa pianificare la formazione in base a quanto già fatto in passato dal lavoratore (in quanto risultante dal libretto formativo del cittadino) e dimostrare l'adempimento dei propri obblighi in materia formativa anche sulla base delle annotazioni nel libretto del cittadino, il quale assume così valenza “liberatoria” in ordine alle correlate responsabilità,

come espressamente previsto all'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, ove, all'ultimo capoverso è disposto che: "Il contenuto del libretto formativo del cittadino è considerato dal datore di lavoro ai fini della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto".

La proposta di inserire all'articolo 37 un comma 7-bis traspone una previsione contenuta nell'"avviso comune", motivata come di seguito: "Le parti propongono che per il settore edile sia prevista l'alternatività tra formazione aziendale del preposto e formazione dello stesso presso l'ente formativo deputato – Comitati Paritetici Territoriali o Scuole Edili – ove esistenti", mentre la riformulazione del comma 14, per le medesime ragioni esposte con riferimento all'articolo 32 e sempre come richiesto dall'"avviso comune", serve a precisare che la disposizione non opera ove il libretto formativo non sia stato regolamentato ed "attivato".

L'emendamento all'articolo 38 serve a consentire ai medici operanti presso le Forze Armate, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato di continuare a svolgere le funzioni di medico competente – come oggi è loro consentito *ex lege* (v. articolo 44, comma 1, lettera *d*), d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334) – qualora in possesso di una esperienza professionale specifica almeno quadriennale, mentre, per ragioni analoghe a quelle già esposte con riferimento all'incompatibilità di cui all'articolo 13, l'articolo 39, nella formulazione proposta, limita l'incompatibilità tra funzioni di medico competente e altre funzioni di rilevanza pubblica alle sole ipotesi in cui il soggetto svolga attività di vigilanza e non anche ove egli faccia semplicemente parte di una struttura in cui altri soggetti svolgano tali compiti ispettivi.

La abrogazione dell'articolo 40 corrisponde alla necessità di eliminare una problematica trasmissione di dati da parte dei medici competenti al Servizio Sanitario Nazionale, privi di reale rilevanza in termini epidemiologici e che, quindi, appare un inutile appesantimento dell'attività del medico competente e della pubblica amministrazione, chiamata a raccogliere e gestire tali flussi informativi. Di conseguenza, viene eliminato l'Allegato 3B che individua il "modello" per la trasmissione di tali dati.

L'articolo 41 viene modificato innanzitutto eliminando, come richiesto dall'"avviso comune", l'incongruo il richiamo alle direttive comunitarie (le quali, come noto, non hanno efficacia fino a quando non vengano recepite dagli Stati membri nel loro ordinamento giuridico) e, quindi, recependo in legge un orientamento giurisprudenziale consolidato nel senso della necessità della sorveglianza sanitaria quando si tratti di misura "imposta" dalla valutazione dei rischi.

Inoltre, viene specificato che è possibile che il medico competente effettui visite mediche anche in fase anteriore alla assunzione del lavoratore, come richiesto dall' "avviso comune". Infatti, appare irragionevole impedire al medico competente l'accertamento della idoneità alla mansione in una fase antecedente alla costituzione del rapporto di lavoro, impedendo, in tal modo di fatto all'imprenditore di accertare la idoneità allo svolgimento di attività che potrebbero comportare un rischio per la stessa salute del lavoratore (si pensi alle mansioni che comportano una costante movimentazione manuale dei carichi). In ogni caso, al fine di evitare che tale visita si possa, anche solo in astratto, prestare ad abusi, si prevede che avverso il giudizio del medico sia possibile il ricorso sia da parte dell'impresa che dell'aspirante lavoratore.

Quindi, al fine di fornire maggiore tutela al lavoratore al rientro dopo un periodo continuativo di assenza dal lavoro di durata significativa (60 giorni), si prevede il rinnovo della verifica dell'idoneità del lavoratore alle mansioni.

Al fine di "attivare modalità di semplificazione del modello di cui all'Allegato 3A" si propone di rivisitare, secondo principi di semplicità e certezza ed entro il 31 dicembre dell'anno in corso, le modalità di tenuta dei dati di cui all'allegato 3A, le quali hanno suscitato numerosi problemi interpretativi ed attuativi.

Sempre all'articolo 41 si propone di prevedere che il medico fornisca riscontro scritto unicamente in ordine alle ipotesi di inidoneità e non anche nei casi (che costituiscono la assoluta maggioranza) in cui la visita abbia come esito la idoneità del lavoratore; in tal modo si semplifica il lavoro del medico competente evitando la produzione di documenti di rilevanza unicamente burocratica.

L'emendamento all'articolo 42 è diretto a garantire la coerenza della disposizione in oggetto rispetto all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999. L'attuale formulazione comporta notevoli problemi interpretativi, sia relativamente ai rispettivi campi di applicazione sia rispetto alle diverse formulazioni (ad esempio, si consideri il riferimento alla "retribuzione" nell'articolo 42 ed al "trattamento" nell'articolo 4 della legge n. 68/1999).

La proposta di modifica dell'articolo 43 serve a porre rimedio ad una rilevante dimenticanza del "testo unico" che in nessun punto dell'articolato o degli allegati impone l'obbligo esplicito di adozione di mezzi di estinzione (eccezion fatta per il punto 4.1.3 dell'allegato IV che però riguarda solo le aziende o le lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio). Inoltre, si evidenzia la particolarità della formazione per il personale della Difesa.



L'emendamento all'articolo 47 risolve un cortocircuito normativo. Infatti, in caso di mancata elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), gli organismi paritetici, ai sensi dell'articolo 51, comma 8, dovrebbero comunicare al datore di lavoro il nominativo del rappresentante territoriale. Ma perché questo possa avvenire è necessario che essi siano stati informati della mancata elezione del R.L.S. in azienda.

La modifica dell'articolo 50 dirime una volta per tutte la questione relativa alla compresenza delle rappresentanze "per la sicurezza" con quelle di cui allo "Statuto dei lavoratori", in quanto aventi funzioni e logiche diverse tra loro.

L'articolo 51 potenzia sensibilmente il ruolo degli organismi paritetici, sia indirizzando la vigilanza verso luoghi non soggetti al controllo "sociale" di tali organismi che incentivando le imprese a rivolgersi alla bilateralità per la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per le attività di formazione. In ragione della opportunità di riservare al finanziamento delle attività in materia di salute e sicurezza realizzate dagli organismi paritetici la parte maggioritaria delle risorse dell'articolo in commento, si propone, all'articolo 52, di riservare la quota di almeno il 50% di dette risorse agli organismi paritetici e non, come oggi previsto, alle rappresentanze per la sicurezza.

L'articolo 52 viene, quindi, modificato per rendere maggiormente chiaro il meccanismo di funzionamento del fondo *ivi* regolamentato, tramite una proposta ampiamente discussa e condivisa nell'ambito di un apposito "tavolo di confronto" tra Stato, Regioni, INAIL e parti sociali. In particolare, è stata in tale ambito rimarcata da Governo e INAIL la difficoltà di applicazione delle lettere delle quali si propone la eliminazione e avanzata la richiesta di individuare una tempistica meno stringente le regole di funzionamento del citato fondo, in uno a quella di specificare alcuni principi e procedure nel "correttivo" per l'avvio delle attività riservate al fondo stesso. In particolare, si propone di fornire al fondo una "prima provvista" da utilizzare in fase di prima applicazione della norma. Le somme in parola, pari a circa 20 milioni di euro, sono nella disponibilità dell'INAIL e non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 55 esprime per primo nel testo di legge la rinnovata *filosofia* dell'apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro e realizza una rimodulazione dell'ammontare delle pene previste per le violazioni di datore di lavoro e dirigente, per le ragioni *retro* esplicitate ed alle quali si rinvia.

Innanzitutto, si è reputato opportuno applicare la più grave tra le sanzioni di cui al "testo unico" al solo caso in cui il datore di lavoro abbia del tutto omesso



l'adempimento degli obblighi in tema di valutazione dei rischi o di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Nel comma 1 si sceglie di sanzionare l'articolo 29, comma 1, il quale richiama l'obbligo di valutazione del rischio e redazione del documento di valutazione del rischio mentre l'articolo 34, comma 2, viene sanzionato nella prospettiva che un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, c.d. R.S.P.P. (il quale, alle condizioni individuate nel "testo unico", può essere anche un datore di lavoro), non formato coincide di fatto con un responsabile non nominato. Quanto alla mancata adozione, nei cantieri temporanei e mobili, del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) di cui all'art. 89, comma 1, lettera *h*, essa viene punita nella sede propria (in quanto non si può sanzionare una norma non ancora definita nel medesimo testo di legge). Viene, invece, aggiunta l'ipotesi della nomina del medico competente.

All'articolo 55, comma 2, in piena coerenza con quanto imposto dal criterio di delega in materia di sanzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), della legge n. 123/2007, viene mantenuta la sanzione del solo arresto ove le violazioni di cui al precedente comma 1 vengano realizzate in aziende a rischio imminente di infortunio, al fine di dissuadere il possibile contravventore dal tenere le condotte in oggetto in ambienti di lavoro connotati da particolare pericolo infortunistico. Viene eliminata, quindi, l'originaria lett. *c*) perché di non facile declinazione sul piano operativo e si estende la violazione alla ipotesi di mancata nomina del R.S.P.P. in virtù del principio di proporzionalità e progressività.

Al comma 3 si costruisce una sanzione più lieve (pena della sola ammenda alla quale si estende l'istituto della prescrizione, disciplinato all'articolo 301) per le ipotesi di "irregolarità parziali" del documento di valutazione dei rischi. Con lo stesso criterio, graduando la pena per il principio di proporzionalità, si costruisce il comma 3-*bis* per le altre ipotesi di parziale irregolarità del documento di valutazione del rischio (D.V.R.).

Il comma 4 viene riscritto nella prospettiva di sanzionare penalmente la violazione di obblighi di rilievo sostanziale, graduando la pena in coerenza con le motivazioni si qui addotte e sanzionando solo in via amministrativa le violazioni di natura formale (ciò nel tentativo di rendere la norma più leggibile e privando l'originaria formulazione delle duplicazioni e delle lacune che presentava).

Gli obblighi dei preposti sono generali e "trasversali" rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti poiché si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: vigilanza sul comportamento dei lavoratori;

segnalazione delle non conformità ai datori di lavoro o dirigenti; frequenza di appositi corsi di formazione. Per tali ragioni, la proposta di modifica dell'articolo 56 è diretta a prevedere che, per tutte le disposizioni di "testo unico", si applichino nei confronti dei preposti inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate alla inosservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19. Di conseguenza, si propone di eliminare dalle parti speciali ogni articolo ripetitivo della statuizione di cui all'articolo 56; tuttavia, con riferimento ad alcuni Titoli "speciali" connotati da pericoli più elevati, le omissioni ai predetti obblighi generali si evidenziano come più gravi e, quindi, vengono punite con sanzioni più elevate rispetto a quelle "generali" previste dal Titolo I e, come tali, prevalenti rispetto ad esse in osservanza al principio di specialità.

Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento agli obblighi dei lavoratori i quali, come quelli dei preposti, sono generali e "trasversali" rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti poiché si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: osservanza delle disposizioni di legge e delle disposizioni aziendali di sicurezza; utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I); segnalazione immediata ai superiori di eventuali situazioni di pericolo; evitare operazioni o manovre che non rientrano nella loro competenza; partecipazione ai programmi aziendali di formazione ed addestramento; sottoposizione ai controlli sanitari. Tanto premesso, la proposta è diretta a prevedere che, per tutte le disposizioni di "testo unico", si applichino nei confronti dei lavoratori inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate alla inosservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 20, oltre alla ipotesi specifica del rifiuto ingiustificato alla designazione per la gestione delle emergenze. Di conseguenza, si propone di eliminare dalle parti speciali ogni articolo ripetitivo della statuizione di cui all'articolo 59. Tuttavia, con esclusivo riferimento al Titolo X, relativo alla esposizione agli agenti biologici (connotato da pericoli più elevati), appare opportuno mantenere due fattispecie particolari, punite con sanzioni più elevate rispetto a quelle generali.

Le proposte relative all'articolo 62 sono dirette a porre rimedio all'erronea indicazione dei campi, boschi e altri terreni nell'ambito di un titolo (il II) relativo esclusivamente a luoghi di lavoro confinati, per i quali operano disposizioni tecniche relative a requisiti tipici di strutture immobiliari (altezza, cubatura, vie ed uscite di emergenza...), come da specifica richiesta formulata in sede di "avviso comune".

La modifica all'articolo 63 è diretta a puntualizzare gli obblighi che gravano sul datore di lavoro che occupi personale diversamente abile in ordine alla configurazione



degli ambienti dei quali egli abbia la disponibilità giuridica. Al comma 6 si opera una modifica redazionale.

Si propone, quindi, di introdurre all'articolo 67 un meccanismo di silenzio-assenso, come elemento di semplificazione e accelerazione dell'*iter* burocratico relativo alla notifica di nuovi edifici o locali di lavoro, stabilendo un termine decorso il quale la richiesta da parte della amministrazione di ulteriori dati e la prescrizione di modificazioni non sia più possibile. Si evidenzia come la previgente disciplina prevedesse tale tempistica.

L'articolo 68, in materia sanzionatoria, viene rivisitato nel rispetto dei principi già esplicitati nella presente relazione. Al riguardo è, tuttavia, opportuno evidenziare come il comma 2 dell'articolo in commento, aggiunto *ex novo*, è diretto a fornire una interpretazione autentica agli organi di vigilanza, i quali hanno ripetutamente segnalato la difficoltà di individuare un metodo unico di contestazione delle violazioni contravvenzionali relative agli allegati "tecnici", con particolare riferimento al numero di prescrizioni da applicare in presenza di diverse violazioni, tutte relative a fattispecie omogenee. Eguale tecnica legislativa è stata applicata in altre parti del presente schema allo scopo di fornire indicazioni analoghe, per le finalità appena ricordate.

L'articolo 69 è modificato specificando il concetto di impianto.

All'articolo 70 si propone di migliorare l'attuale dettato normativo prevedendo, in particolare, che le sanzioni possano essere irrogate sia nella forma della prescrizione che in quella della disposizione, a seconda dei casi. In ogni caso viene fatto salvo il principio per il quale l'organo di vigilanza non può adottare provvedimenti che incidano sulle caratteristiche costruttive delle attrezzature di lavoro (definite dalle Direttive comunitarie c.d. "di prodotto") ma unicamente provvedimenti che regolino, in coerenza con il vigente assetto normativo, l'utilizzo "in sicurezza" delle attrezzature di lavoro

All'articolo 71 sono operate una serie di modifiche che evidenziano la rilevanza della informazione, della formazione, dell'addestramento, delle linee guida e delle buone prassi ove si verta in materia di utilizzo di attrezzature di lavoro. Più nel dettaglio, la proposta relativa al comma 5 è diretta a specificare il campo di applicazione della previsione del comma, al momento controverso, mentre quella relativa al comma 7 è volta a prevedere che non si possa consentire l'uso di attrezzature di lavoro "a rischio" se non a lavoratori non solo formati ma anche informati e addestrati in maniera adeguata. Il successivo comma 8 viene cambiato imponendo al datore di lavoro di considerare, nell'adempimento dell'obbligo in parola, i documenti indicati o le indicazioni derivanti



da norme tecniche, buone prassi o linee guida assicurando un migliore livello di tutela. Inoltre, si è reputato opportuno evidenziare meglio di quanto oggi accada che gli interventi di controllo di cui al comma differiscono dalle attività di *verifica periodica* obbligatoria di cui al comma 11 dell'articolo in commento.

La modifica del comma 11 dell'articolo 71 è stata richiesta dalle parti sociali tramite l'"avviso comune" e per le ragioni che si riportano di seguito: "Nel riconoscere l'esistenza di criticità legate ai meccanismi delle verifiche di cui agli articoli 71, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, ai tempi delle attività devolute alle ASL ed all'ISPESL ed al fine di superarle, le parti propongono di modificare il secondo capoverso del citato comma 11...". Dal punto di vista tecnico la modifica è diretta a consentire che operino in funzione di verifica delle attrezzature di lavoro individuate dalla norma non solo l'ISPESL e le ASL (i cui organici sono insufficienti a garantire un servizio adeguato), ai quali la verifica spetta in linea generale "in prima battuta", ma anche gli organismi privati in possesso dei requisiti di legge; la innovazione (invero, si tratta di tornare alla situazione *ante* "testo unico") si appalesa opportuna anche in ragione delle posizioni al riguardo espresse dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato (v. lettera al Ministero delle attività produttive e al Ministero del lavoro del 4 ottobre 2006) e della Commissione europea (decisione 4 aprile 2006), che hanno evidenziato la necessità di evitare situazioni monopolistiche, quale quella – a favore delle strutture pubbliche – prevista dal comma 11 che si chiede di modificare. La proposta è in parte mutata, rispetto all'avviso comune, in quanto la formulazione individuata dall'avviso comune riguarda solo gli organismi notificati, ex d.lgs. n. 93/2000, per la certificazioni della conformità costruttiva delle apparecchiature a pressione e non è sufficientemente comprensiva rispetto alla pluralità delle tipologie di attrezzature da sottoporre a verifica (v. allegato VII).

L'emendamento al comma 13 introduce, per l'adozione del decreto *ivi* previsto, il concerto del Ministero dello sviluppo economico, come imposto dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 123, ove si dispone che l'iniziativa legislativa in materia spetti al Ministero dello sviluppo economico. Analoga previsione si rinviene al successivo comma 14.

L'articolo 72 viene modificato per rendere le relative previsioni più chiare e di più semplice applicazione, con riferimento a tutti gli utilizzatori di attrezzature prese a noleggio e in maniera tale che le attività regolamentate comprendano anche



l'addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro e non solo la formazione ed informazione.

L'articolo 73 reca, come già per l'articolo 71, una serie di richiami alla informazione, formazione ed addestramento mentre la statuizione dell'articolo 74 viene resa applicabile a una serie maggiore di mezzi di trasporto, non solo "stradali" (si pensi alle dotazioni degli aerei).

All'articolo 79 viene chiarito, per evitare pericolosi vuoti normativi, che nelle more della adozione del decreto in materia di D.P.I., operano le previsioni di cui al decreto del Ministero del lavoro, 2 maggio 2001.

Gli articoli 80, 81, 82, 83, 84 e 85 vengono modificati per rendere maggiormente comprensibili le relative disposizioni e per utilizzare formule linguistiche omogenee rispetto ad altre presenti nel testo.

All'articolo 86 si è scelto di mantenere le regole in materia di verifiche sugli impianti elettrici e di protezione dai fulmini di cui al D.P.R. n. 462/2001 prevedendo, al contempo, che le predette regole siano suscettibili di essere modificate, per mezzo di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero del lavoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il successivo articolo 87 comprende un comma specifico per le violazioni dei noleggiatori o dei concedenti in uso.

Con riferimento alle regole applicabili ai cantieri temporanei e mobili – contenute nel Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 – la modifica all'articolo 88 è diretta a evidenziare come ove i lavori siano di "ordinaria manutenzione" non necessiti l'applicazione delle complesse disposizioni di cui al Titolo IV ("Cantieri") e come esse non riguardino "operazioni o servizi portuali".

L'emendamento all'articolo 89 tende a chiarire – in piena coerenza sia con le corrispondenti previsioni di cui alla previgente disciplina che con quelle di cui al successivo articolo 90, ove si usa costantemente l'espressione "committente o responsabile dei lavori" – che la nomina del responsabile dei lavori è una facoltà (e non un obbligo) del committente. Inoltre, si tengono distinti i ruoli del responsabile dei lavori dagli altri ruoli citati dall'attuale articolo 89, comma 1, lettera c), e si specifica che tale figura non può coincidere con coloro i quali sono chiamati a coordinare le attività di cantiere al fine di evitare distorsioni. Quindi, viene migliorato – con operazione ripetuta in diverse altre parti del provvedimento ed, in particolare, nell'ambito del Titolo IV – il coordinamento tra la disciplina introdotta dal "testo unico" e quella del d.lgs. n. 163/2006



in materia di appalti pubblici e viene inserita la definizione del ruolo del progettista, individuato come il professionista che si occupa della progettazione dei lavori.

La modifica al comma 1, lettera *f*), dell'articolo 89 si applica con riferimento alle attività specifiche del committente, che può identificarsi con un'impresa esecutrice. L'affidamento a personale dell'impresa esecutrice e, quindi, dello stesso committente (che ha tutto l'interesse affinché i lavori vengano effettuati al meglio) dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, offre maggiori elementi di garanzia, oltre che di coerenza con l'esigenza del legislatore, di assicurare la maggiore efficacia dell'azione di prevenzione. Si sottolinea che molte volte, per lavori altamente specializzati, non è facile trovare le necessarie professionalità tecniche all'esterno dell'impresa esecutrice. L'integrazione tende a evidenziare la responsabilità del committente imponendogli, anche nel caso in cui sia coinvolto operativamente nel processo costruttivo, di scegliere il professionista di sua fiducia.

La modifica al comma 4 dell'articolo 90 è diretta a fornire osservanza al dettato della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 25 luglio 2008), la quale ha evidenziato come la nomina del coordinatore sia obbligatoria in ogni caso di presenza di imprese.

La proposta di inserimento del comma *5-bis* all'articolo 90 è diretta a impedire che sia necessario che il coordinatore per la progettazione, il quale dovrà essere comunque nominato in presenza di più imprese (perché ciò è richiesto dalla citata sentenza della Corte di Giustizia UE), debba redigere un piano di sicurezza e coordinamento anche in caso di lavori di modesta entità e privi di rischi; in tal modo si cerca di evitare un inutile appesantimento burocratico. L'operazione appare possibile in quanto la direttiva europea considera derogabile la previsione sul piano di sicurezza e coordinamento, a condizione che sia effettuato il confronto con le parti sociali sul punto.

Il comma 9 dell'articolo 90 viene modificato per semplificare gli adempimenti documentali richiesti al committente o al responsabile dei lavori in ragione della circostanza che la notifica contiene già il nominativo delle imprese esecutrici. La proposta presuppone che la previsione relativa al documento unico di regolarità contributiva venga "ripresa" ed "incorporata" nel comma 10, mentre il comma 11 dell'articolo 90, per le ragioni già esposte con riferimento alla citata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, viene abrogato.

Il successivo articolo 91 puntualizza il ruolo del coordinatore della progettazione rispetto agli obblighi del committente ed identifica le attività del



progettista. A tali previsioni corrispondono disposizioni sanzionatorie, dirette a colpire l'inosservanza.

Le modifiche apportate ai primi articoli del Titolo IV del "testo unico" impongono le rivisitazioni di cui all'articolo 92 ed all'articolo 95, mentre l'eliminazione del secondo capoverso del primo comma dell'articolo 93 deriva dalla necessità di modificare l'attuale formulazione, la quale impedisce che la nomina del responsabile dei lavori comporti un passaggio di responsabilità. Ciò non è plausibile soprattutto nel caso di piccoli committenti privati che, non avendo le necessarie conoscenze e competenze tecnico-giuridiche, decidono di incaricare un responsabile dei lavori che ottemperi, per suo conto, a tutti gli adempimenti di legge.

L'inserimento del comma 1-*bis* all'articolo 96 è diretto a evidenziare come l'obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) non operi ove l'attività dell'impresa che entra in cantiere si limiti alla semplice fornitura di materiali o attrezzature, a fronte della quale la redazione di un P.O.S. appare adempimento particolarmente gravoso e non certamente suscettibile di determinare un innalzamento dei livelli di sicurezza dei lavoratori. Il secondo capoverso della previsione in commento puntualizza come, in ogni caso, il committente e all'impresa appaltatrice siano tenute al rispetto degli obblighi di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 26 del "testo unico".

Sempre all'articolo 96, il comma 2 viene emendato al fine di rendere meglio comprensibile rispetto all'attuale versione la formulazione della norma. In particolare, il riferimento all'articolo 18 comma 1, lettera z), risulta inesatto in quanto riguarda l'aggiornamento delle misure di prevenzione; più corretto è il riferimento all'articolo 29 comma 3, che concerne l'aggiornamento della valutazione dei rischi (ex articolo 4, comma 7, del d.lgs. n. 626/94, come correttamente richiamato dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 494/96) e comma 5, che riguarda i costi della sicurezza. Tale riformulazione chiarisce, quindi, che la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze delle lavorazioni (articolo 26) non è necessaria nel settore dei cantieri temporanei e mobili ove siano stati elaborati di documenti propri della regolamentazione del Titolo IV, vale a dire il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza (P.S.C. e P.O.S.).

L'articolo 97 ridefinisce e chiarisce le prerogative e le professionalità necessarie per le imprese affidatarie specificando che esse hanno un ruolo centrale relativamente al controllo del ribasso (vietato) dei costi della sicurezza e come debbano essere individuate



nei casi di affidamenti frazionati di attività e il successivo articolo 98 interviene su alcuni problemi applicativi in materia di percorsi formativi per lo svolgimento delle attività regolamentate dal Titolo IV del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.

L'articolo 100 viene modificato per garantire in maniera adeguata il controllo sulla corresponsione degli oneri della sicurezza ai subappaltatori ed un miglior coordinamento con le previsioni del citato d.lgs. n. 163/2006, mentre l'articolo 103 è abrogato perchè reca una statuizione tale da dover essere collocata nel Titolo VIII, Capo II, dedicato alla protezione dei rischi da rumore, e non all'interno del Titolo IV (“Cantieri temporanei e mobili”), dove attualmente si trova. Di conseguenza verrà inserito un comma nuovo, di contenuto esattamente corrispondente all'articolo 103, all'articolo 190 del d.lgs. n. 81/2008.

La modifica all'articolo 106 appare necessaria perché i lavori di cui al comma 1, lettere *a-c* (quali, a esempio, i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali), sono specificamente disciplinati da diversa (rispetto al “testo unico”) normativa la cui applicazione esclude quella del Capo II del Titolo IV, con l'unica eccezione delle norme relative, appunto, ai lavori in quota.

Le restanti modifiche contenute nel Titolo IV sono o consequenziali rispetto a quelle sin qui esposte o legate alla necessità di chiarire talune previsioni che hanno generato problemi interpretativi in sede di loro prima applicazione. Inoltre, anche in questo ambito si è proceduto alla rivisitazione – in applicazione dei principi *retro* esposti – dell'apparato sanzionatorio in materia.

In materia di prevenzione dei rischi da rumore rilevante è la modifica apportata al secondo comma dell'articolo 192 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, ove si è sostituito il riferimento ai “valori inferiori” di azione con quello ai “valori superiori” di azione. Infatti, solo il riferimento ai livelli superiori di azione risulta coerente con la previsione normativa contenuta nell'art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/10/CE (rumore) dove si parla, appunto, di valori superiori di azione. Si tratta di modificare l'attuale situazione che vede l'Italia in una posizione di maggior rigore rispetto ad ogni altro Paese europeo, con ogni conseguenza in termini di aggravio di adempimenti connessi ai diversi livelli considerati.

La modifica dell'articolo 214 pone rimedio ad un rilevante errore redazionale sostituendo all'attuale simbolo grafico – simile ad un quadrato ma di nessun significato scientifico – la lettera *n*.



Gli emendamenti relativi agli agenti chimici e pericolosi (articolo 222 e seguenti) sono diretti a migliorare la comprensibilità delle disposizioni in materia e a garantire una maggiore coerenza con le altre disposizioni di "testo unico". Al riguardo, ci si limita a segnalare la modifica all'articolo 232, comma 4, necessaria a sostituire il concetto, molto discusso, di rischio "moderato" con quelli di rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, e quella all'articolo 251, comma 1, diretta a chiarire le modalità operative atte a definire l'adeguatezza del dispositivo di protezione delle vie respiratorie dalle polveri di amianto.

Con riferimento alle atmosfere esplosive, si segnala che l'articolo 288, comma 1, è stato modificato rendendo la definizione in parola conforme a quella della direttiva comunitaria di riferimento (n. 1999/92 CE, articolo 2) evitando così in radice ogni possibile problema con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Inoltre, l'inserimento dell'articolo 294-*bis* colma una carenza del d.lgs. n. 81/2008 il quale, pur disponendo l'obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori esposti ad atmosfere esplosive, non fornisce le indicazioni di base su quali siano gli elementi imprescindibili di tale formazione ed informazione. In tal modo il Titolo XI è maggiormente omogeneo in termini di contenuto con gli altri Titoli "tecnici".

L'emendamento all'articolo 301 consente di applicare le funzionalità del d.lgs. n. 758/1994 anche alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda, al fine di evitare il paradosso di reati puniti con la sola pena pecuniaria che finiscono nella formulazione attuale del decreto per essere puniti più gravemente dei reati puniti con pena alternativa. La previsione è coerente con quanto previsto dalla legge delega al più volte citato criterio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*). Inoltre trova un precedente immediato nell'articolo 15 del d.lgs. n. 124/2004, sia pure in materia di lavoro e previdenza sociale.

L'introduzione dell'articolo 301-*bis* rende applicabile il citato d.lgs. n. 758/1994 anche agli illeciti amministrativi, al fine di riconoscere al trasgressore che ottempera e regolarizza la propria situazione di inosservanza la possibilità di estinguere l'illecito amministrativo pagando una somma pari al minimo edittale. Anche in questo caso la previsione è coerente con quanto previsto dalla legge delega all'articolo 1, comma 2, lettera *f*).

L'articolo 302, in ragione dei problemi interpretativi ed applicativi che ha suscitato e tenendo conto di essi, è sostituito da un meccanismo operativo maggiormente semplice dell'attuale, pur avendo analoga finalità ed efficacia.

E' introdotto, inoltre, l'articolo 302-*bis* per la valorizzazione dello strumento della disposizione, utilizzabile dagli organi di vigilanza per impartire indicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale valorizzazione corrisponde alla necessità di adottare, nei confronti dell'impresa, una misura che consenta il ripristino dei livelli di tutela e che privilegi l'approccio prevenzionistico a quello sanzionatorio. La norma si applica, favorendo in tal modo la "scelta" dell'imprenditore per gli strumenti "dinamici" e volontaristici delle norme tecniche e delle buone prassi in luogo di quelli "rigidi" delle previsioni normative, dove le norme tecniche e alle buone prassi sono disposizioni per loro natura idonee a modificare il parametro di riferimento per il soggetto obbligato in relazione alla migliore soluzione tecnica disponibile in un dato momento storico.

L' articolo 303 del "testo unico" viene abrogato in quanto, nei primi mesi di applicazione, è stata generalmente rilevata la sua difficile operatività.

L'articolo 304 individua alcune ipotesi di abrogazione non inserite, per mera dimenticanza, nel "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro (si consideri l'anacronistico richiamo all'ispettorato medico centrale, struttura formalmente ancora esistente ma priva di funzioni).

L'articolo 306 viene modificato per la necessità di riproporre termini differiti di vigenza delle disposizioni italiane di recepimento delle direttive comunitarie per taluni settori specifici, come di volta in volta previsto nelle disposizioni di recepimento delle singole direttive e, viceversa, non considerato nell'ambito del Titolo VIII del "testo unico". In particolare, sul punto si segnala come il Capo II del Titolo VIII del d.lgs. n. 81/2008 ripropone sostanzialmente i contenuti del Decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195, in materia di agenti fisici (rumore) il cui articolo 7 prevede quanto segue, al comma 2: "Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15 febbraio 2011".

Il successivo Capo III, di converso, comprende le disposizioni del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, in materia di vibrazioni. Sul punto, l'articolo 13 del citato decreto ("Entrata in vigore ed abrogazioni") prevede al comma 2: "In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3 entra in vigore il 6 luglio 2010". In successivo comma 3 dispone: "Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto



dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, entra in vigore il 6 luglio 2014”.

La mancata presenza di previsioni di contenuto corrispondente a quelle appena riportate ha prodotto – specie in relazione alla abrogazione del d.lgs. n. 187/2005 (all’art. 304, il quale non sembra prevedere espressamente l’abrogazione del d.lgs. n. 195 del 2006) – una entrata in vigore “anticipata” delle disposizioni in parola anche con riguardo a quei settori che, sulla base delle deroghe concesse dalle direttive da recepire, sono stati ritenuti meritevoli di una disciplina diversificata quanto alla entrata in vigore delle corrispondenti previsioni. Di conseguenza, così come fatto all’art. 306 (“Disposizioni finali”) del “testo unico” con riferimento ai campi elettromagnetici (Capo IV, Titolo VIII) ed alle radiazioni ottiche (Capo V, Titolo VIII), per le quali si è proceduto alla individuazione di un termine differito rispetto a quello “generale” del provvedimento, si propone la modifica appena esposta.

Sempre all’articolo 306 si propone di inserire un comma 4-bis, al cui interno si rinviene un meccanismo “dinamico” che consente di adeguare il valore economico delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie al mutare del potere di acquisto, senza che per tale adeguamento sia necessario un atto avente forza di legge o regolamentare. In tal modo, sarà possibile mantenere invariata la attuale proporzione (a sua volta oggetto di rivisitazione nell’ambito del “testo unico”) tra arresto e ammenda e quella tra arresto e ammenda e sanzione amministrativa pecuniaria, anche per il futuro.

Il “correttivo” comprende, infine, una clausola finanziaria che impone l’invarianza degli oneri per la finanza pubblica imponendo una diversa allocazione delle risorse disponibili da parte delle pubbliche amministrazioni per far fronte alle attività alle medesime richieste dal provvedimento.

Sono, altresì, presenti numerose modifiche agli Allegati al d.lgs. n. 81/2008, molte delle quali imposte dalla necessità di operare modifiche redazionali o correzioni nei rinvii ad altre previsioni contenute nello stesso “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.

Tra gli emendamenti agli allegati di maggiore rilievo sostanziale si segnala la riduzione ed, al contempo, la puntualizzazione delle disposizioni il cui mancato rispetto comporta la applicabilità della misura della sospensione dell’attività imprenditoriale (Allegato I) e la rivisitazione delle previsioni dell’Allegato IIIA in materia di sorveglianza sanitaria.



Inoltre, viene eliminato dall'Allegato XV il riferimento ai "rischi aggiuntivi", ultroneo rispetto alle finalità delle disposizioni in parola, mentre all'Allegato XXX viene eliminato il grossolano errore di identificare la misura del piombo nel sangue in milligrammi anziché in microgrammi.



RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto legislativo, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, interviene dettando disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel rispetto dei criteri di delega di cui alla predetta legge n. 123 del 2007.

L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La clausola finanziaria di cui all'**articolo 136** prevede infatti che dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

Quanto appena esposto vale sia per le disposizioni di cui al Titolo I del d.lgs. n. 81/2008 che per le disposizioni attinenti ad ogni altro Titolo dell'articolato in quanto gli obblighi *ivi* previsti sono già regolamentati dai Titoli da II a XII del d.lgs. n. 81/2008.

Tanto premesso in via generale, con riferimento alle disposizioni che modificano i singoli articoli del decreto legislativo n. 81/2008, si osserva quanto segue.

Con riferimento alla modifica contenuta nell'**articolo 2, comma 2**, che introduce l'articolo 2-bis (Presunzione di conformità) nel Dlgs n. 81/2008, relativamente alla previsione che la certificazione di conformità sia effettuata dalle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza dell'amministrazione della Difesa, della pubblica sicurezza e della Guardia di Finanza, si precisa che la stessa verrà eseguita esclusivamente dalle predette strutture già presenti, non risultando necessari né adeguamenti di carattere organizzativo, né ricorso a competenze esterne e pertanto la modifica non determina oneri aggiuntivi

per la finanza pubblica, consentendo invece un risparmio delle spese altrimenti necessarie per il ricorso ad organismi esterni di certificazione.

Con riferimento alla modifica contenuta nell'**articolo 3**, relativa alla precisazione per cui le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 sono applicate nei riguardi delle particolari categorie elencate nell'articolo 3, comma 1, tenendo conto altresì delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, "ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché delle altre Forze di Polizia e dal Corpo dei Vigili del Fuoco fuori dal territorio nazionale" da individuare con apposito decreto ministeriale, si precisa che la stessa non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto non introduce nuovi obblighi in materia di salute e sicurezza, ma chiarisce espressamente che il decreto in questione potrà disciplinare le modalità con le quali il Dlgs. 81/2008 si applica nelle speciali condizioni di impiego imposte dalle operazioni fuori dal territorio nazionale, come già di fatto avviene. Pertanto, la modifica è neutra sotto il profilo finanziario.

Con riferimento all'**articolo 7**, che prevede modifiche all'articolo 9 del d.lgs. n. 81 del 2008, si precisa che la disposizione che introduce per l'INAIL la possibilità di erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Avuto riguardo poi alle disposizioni che prevedono – con riferimento alle modifiche ai commi 4, lettera *d*) e 7, lettera *e*) – l'utilizzo da parte dell'INAIL o dell'IPSEMA delle risorse finanziarie già stanziata e disponibili per il sostegno ai familiari di vittime di infortuni sul lavoro anche per l'esercizio successivo, nella eventualità che si siano verificate economie nell'esercizio in corso, si precisa che le



stesse hanno lo scopo di ottimizzare la relativa procedura e, soprattutto, di riversare le economie realizzate (si pensi al mancato utilizzo di somme per la riduzione dell'incidenza infortunistica programmata e/o per mancata richiesta da parte di alcuni aventi diritto) sull'esercizio successivo aumentando l'ammontare delle somme a sostegno di famiglie in difficoltà tramite l'utilizzo di stanziamenti già assegnati e specificamente finalizzati.

Con riferimento **all'articolo 8** del decreto correttivo, che modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 81/2008, si evidenzia che ai fini della riduzione del tasso dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, rimane ferma la verifica dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 38/2000, pertanto la nuova formulazione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con riferimento **all'articolo 21** con il quale, modificando l'articolo 38 del Dlgs n. 81/2008, si prevede con esclusivo riferimento al personale del ruolo sanitario delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato quale titolo per svolgere le funzioni di medico competente l'aver svolto l'attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni, si precisa che la norma non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto la partecipazione al programma di educazione continua in medicina (E.C.M.), ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, è già obbligatoria per tutti i medici specialisti e viene ad essi somministrata con l'utilizzo di strutture e risorse di formazione/aggiornamento interne all'amministrazione: tale programma di E.C.M. verrà, conseguentemente, rimodulato nel senso di incentrarlo sulla formazione attinente le attività svolte dal medico competente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. Con specifico riferimento al personale del ruolo sanitario della Polizia di Stato si precisa che lo stesso può già svolgere le funzioni di medico competente ai sensi dell'articolo 44 comma 1 del decreto legislativo n. 344/2000.

Con riferimento **all'articolo 30, commi 2 e 4**, con cui sono introdotte modifiche al sistema di finanziamento del fondo di sostegno alla piccola e media



impresa, di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 81 del 2008, istituito presso l'INAIL, si precisa che la sostenibilità finanziaria a regime delle azioni di sostegno alle PMI finanziate con il fondo di cui si tratta è assicurata dal contributo dovuto dalle aziende nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industriale e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e del massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

TH *Carlo*

27 MAR. 2009

